

IBM Italia Servizi Finanziari S.r.l.

## NORME PER LA TRASPARENZA

DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI  
(di cui alla legge d.lgs. n. 385/93 e successive modificazioni)

## FOGLI INFORMATIVI

- Locazione Finanziaria
- Finanziamenti
- Factoring
  - Operazioni di factoring pro solvendo
  - Operazioni di factoring pro soluto
  - Operazioni Maturity

## **TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI (TEGM)**

Tassi Effettivi Globali Medi previsti dall'art.2 della legge n. 108/96  
(legge antiusura)

Allegato A

I clienti interessati ad avere copia dei fogli informativi,  
possono richiederli al personale incaricato.

## FOGLI INFORMATIVI

### INDICE

1) FOGLIO INFORMATIVO LOCAZIONE FINANZIARIA	pag.	1
2) FOGLIO INFORMATIVO FINANZIAMENTI	pag.	16
3) FOGLI INFORMATIVI FACTORING:		
a) “Operazioni di factoring pro solvendo”	pag.	28
b) “Operazioni di factoring pro soluto”	pag.	28
c) “Operazioni maturity”	pag.	28
4) TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI (TEGM) previsti dall’art.2 della legge n. 108/96 (legge antiusura) -		Allegato A

I tassi effettivi globali medi delle operazioni rilevanti ai sensi dell’Art. 2 della legge N. 108/96  
E pubblicati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sono pubblicizzati sia  
attraverso affissione presso i locali aperti al pubblico, sia nello specifico allegato al  
presente foglio informativo.

# **IBM ITALIA SERVIZI FINANZIARI S.R.L.**

## **FOGLIO INFORMATIVO** **PER OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA** **DI BENI STRUMENTALI**

**LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON  
COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO**

### **Sezione 1 - Informazioni su *IBM Italia Servizi Finanziari S.r.l.***

La IBM Italia Servizi Finanziari S.r.l. è un intermediario finanziario con sede legale e sede amministrativa in Segrate (Mi), Circonvallazione Idroscalo, capitale sociale di Euro 60.000.000 interamente versato e riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato: Euro 62.110.245; Codice Fiscale Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 08824510153, Partita I.V.A. 08824510153, iscritto nell'Albo Intermediari Finanziari ex art.106 - N.12; soggetto all'attività di direzione e coordinamento di International Business Machines Corporation.

Sito Internet: <https://www.ibm.com/it-it/financing/bank>  
per informazioni : [annalisa\\_cefola@it.ibm.com](mailto:annalisa_cefola@it.ibm.com)

### **Sezione 1-bis - Informazioni ulteriori in caso di offerta fuori sede** ***(indicare i dati e la qualifica del soggetto convenzionato)***

\* timbro del BP

Oppure, in caso di offerta da parte di IBM Italia Servizi Finanziari S.r.l. o di IBM Italia S.p.A. barrare la casella corrispondente ed indicare i dati del dipendente:

- Offerta fuori sede effettuata da IBM Italia Servizi Finanziari S.r.l. mediante propri dipendenti: Nome e Cognome .....
- Offerta fuori sede effettuata da IBM Italia S.p.A. mediante propri dipendenti: Nome e Cognome .....

**Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.**

## **Sezione 2 - Caratteristiche e rischi tipici della locazione finanziaria**

Per locazione finanziaria si intende l'operazione di finanziamento posta in essere da una banca o da un intermediario finanziario (concedente) consistente nella concessione in utilizzo per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico (canone), di beni mobili, immobili o immateriali, acquistati o fatti costruire dal concedente da un terzo fornitore, su scelta e indicazione del cliente (utilizzatore), che ne assume così tutti i rischi e conserva la facoltà di esercitare l'opzione d'acquisto dei beni, al termine della predetta durata contrattuale, ad un prezzo prestabilito ed eventualmente di prorogarne il loro utilizzo a condizioni economiche predeterminate o predeterminabili. Fornitore ed utilizzatore possono anche coincidere (c.d. lease-back). La funzione economica dell'operazione è, quindi, di finanziamento, anche se in luogo di una somma di denaro, il concedente mette a disposizione del cliente il bene da questi richiesto. Al momento della stipula del contratto può essere chiesto all'utilizzatore il versamento di una parte del corrispettivo, mentre il pagamento dei canoni periodici generalmente decorre dal momento in cui è avvenuta la consegna del bene finanziato ovvero da altro evento contrattualmente indicato.

L'operazione di locazione finanziaria può essere accompagnata dall'offerta dei seguenti servizi aggiuntivi:

- \* Manutenzione dei beni oggetto della Locazione finanziaria
- \* Servizi professionali continuativi

I rischi tipici dell'operazione di locazione finanziaria e quelli relativi all'offerta di servizi aggiuntivi, se esistenti, fatti salvi quelli conseguenti ad eventuali inadempimenti del cliente, sono di natura contrattuale ed economico-finanziaria.

Sul piano contrattuale il cliente-utilizzatore, da un lato, si assume l'obbligo del pagamento del corrispettivo periodico, anche in presenza di contestazioni che non riguardino il comportamento del concedente, nonché l'obbligo della custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria del bene; dall'altro, si assume tutti i rischi inerenti al bene oggetto del finanziamento o alla sua fornitura, quali la ritardata od omessa consegna da parte del fornitore o la consegna di cosa diversa, i vizi e/o i difetti di funzionamento o altro, la mancanza delle qualità promesse, la sua distruzione o perimento, il furto o il danneggiamento ed, infine, l'obsolescenza tecnica o normativa. A fronte dell'assunzione di tali rischi, il cliente-utilizzatore può agire direttamente nei confronti del fornitore secondo le modalità ed i limiti contrattualmente previsti.

Sul piano economico-finanziario, poiché l'operazione è finalizzata a soddisfare le esigenze di finanziamento dell'investimento dell'utilizzatore, il cliente nella locazione finanziaria si fa altresì carico dei rischi tipici delle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, ivi inclusi i rischi connessi a modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura, assumendo l'impegno irrevocabile a corrispondere durante tutta la vita del contratto la serie dei canoni periodici che costituiscono la restituzione del finanziamento erogato.

Nei casi in cui l'ammontare dei canoni periodici sia espresso e/o indicizzato in valute diverse dall'Euro, il cliente si assume il rischio di cambio connesso. Analogamente, qualora abbia optato per l'indicizzazione a parametri espressivi del costo corrente del denaro (quali ad esempio l'Euribor), si assume il rischio che detti canoni possano aumentare in relazione all'andamento crescente dei parametri; nel caso in cui abbia invece optato per un'operazione a canoni fissi costanti per l'intera durata contrattuale, esso si assume il rischio di non beneficiare di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro.

### **Sezione 3 - Condizioni economiche del servizio e dell'operazione**

Il corrispettivo di un'operazione di locazione finanziaria è espresso in canoni, il cui ammontare e funzione – fra gli altri – della struttura dell'operazione intesa in termini di costo di acquisto originario del bene, quota eventualmente versata alla stipula, durata della locazione, prezzo dell'opzione finale, periodicità dei pagamenti, ecc... Un parametro di riferimento per misurare l'onerosità di questo flusso di pagamenti è il **“tasso leasing”**, definito nelle Istruzioni della Banca d'Italia come: “il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e dei relativi interessi”.

Nella tabella sottostante sono riportati – i **tassi nominali annui (tasso leasing)** massimi praticati al variare del costo di acquisto originario del bene da concedere in locazione finanziaria.

La modalita' di capitalizzazione degli interessi e' mensile.

Mesi durata	Canoni massimi riferiti ad un capitale di 1.000 euro (classe importo fino a Euro 25.000)	Tasso massimo
12	88,38	15,01%
24	47,54	15,02%
36	34,02	15,00%
48	27,34	15,01%
60	23,39	15,01%

Mesi durata	Canoni massimi riferiti ad un capitale di 1.000 euro (classe importo superiori a Euro 25.000)	Tasso massimo
12	87,59	13,02%
24	46,67	13,00%
36	33,11	13,01%
48	26,38	13,00%
60	22,39	13,00%

**Interessi per ritardato pagamento:** 0,025% per ogni giorno di ritardato pagamento dalla data delle singole scadenze (calendario civile).

#### **Sezione 4 - Principali Clausole contrattuali regolanti il servizio e l'operazione**

Il contratto di locazione finanziaria e' strutturato di norma in due parti: nella prima parte (Condizioni Particolari del Contratto), oltre alla descrizione del bene ed all'indicazione del suo fornitore, sono indicati tutti i dati economici e finanziari sopra visti, inclusi gli interessi di mora e l'eventuale parametro di indicizzazione.

Le Condizioni Particolari del Contratto possono includere anche eventuali deroghe alle Condizioni Generali di Contratto.

Le Condizioni Particolari di Contratto includono anche la disciplina in merito alla protezione dei dati personali, come segue :

#### **Trattamento dei dati personali in adempimento del D. LGS. 231/2007**

In adempimento ai propri obblighi derivanti dal D. Lgs 231/2007 come successivamente modificato ed integrato (Normativa Antiriciclaggio), IBM Italia Servizi Finanziari S.r.l e le sue consociate, i fornitori ed i suoi sub responsabili possono archiviare o altrimenti trattare le informazioni personali, per esempio nomi, indirizzi, data di nascita ed informazioni identificative dei soggetti delegati ad operare in nome e per conto del Cliente e dei titolari effettivi del Cliente secondo quanto indicato nel succitato decreto. Tali informazioni verranno utilizzate esclusivamente al fine di adempiere alla Normativa Antiriciclaggio. Ove siano richiesti la notifica o il consenso da parte delle persone fisiche ai fini di tale trattamento, il Cliente dovrà comunicare e ottenere tale consenso. Il documento relativo alle norme di tutela della privacy di IBM disponibile alla pagina <https://www.ibm.com/it-it/privacy> fornisce ulteriore dettagli sulla raccolta ed uso da parte di IBM dei dati personali.

#### **Informazioni di contatto commerciale**

IISF, i suoi fornitori ed i suoi sub responsabili e tutte le societa' appartenenti al gruppo IBM possono archiviare e altrimenti trattare le informazioni di contatto commerciale (Business Contact Information, BCI) del Cliente, del suo personale e dei suoi utenti autorizzati come, ad esempio , il nome , il numero di telefono aziendale, l' indirizzo, l'e-mail e l' ID utente , ai fini dei rapporti commerciali intrattenuti con gli stessi e ovunque svolgano attivita' . Ove siano richiesti la notifica o il consenso da parte delle persone fisiche ai fini del trattamento, il Cliente dovra' comunicare ed ottenere tale consenso .

#### **Account data**

I Dati dell'Account sono quelle informazioni, diverse dalle BCI e dai dati contenuti nelle macchine, che il Cliente fornisce ad IISF e a tutte le societa' appartenenti al gruppo IBM per consentire l' acquisizione e l' uso di prodotti IBM e che IISF e tutte le societa' del gruppo IBM raccoglie utilizzando le tecnologie di tracciamento come, ad esempio, i cookies ed i web beacons, in relazione all'utilizzo di prodotti IBM da parte del Cliente. IISF, i suoi fornitori e sub responsabili tutte le societa' appartenenti al gruppo IBM possono utilizzare i Dati dell'Account, ad esempio per attivare le funzionalità del prodotto, amministrare l'uso, personalizzare l'esperienza e altrimenti supportare o migliorare l'utilizzo di prodotti IBM . Il documento relativo alle Norme di tutela della privacy online IBM (IBM Online Privacy Statement) disponibile alla pagina web <https://www.ibm.com/it-it/privacy> nonche' i relativi allegati o documenti tecnici forniscono ulteriori informazioni.

Nella seconda parte (Condizioni Generali di Contratto), sono riportate le clausole contrattuali che disciplinano l'intero rapporto di locazione finanziaria con il cliente-utilizzatore.

Di seguito si riporta l'elenco ed una breve descrizione delle piu' significative clausole contrattuali che costituiscono le condizioni generali di contratto, facendo presente che in caso di contestazioni e/o controversie trova applicazione esclusivamente il contenuto delle singole clausole cosi' come riportato nelle condizioni generali di contratto.

## **1.0 OGGETTO**

La IISF fornisce in locazione finanziaria, per un periodo predeterminato, le Macchine e/o i Prodotti Software indicati nel Documento d'Ordine.

Tali Macchine e/o Prodotti Software sono stati scelti dal Cliente che ha trattato direttamente con il Fornitore di sua fiducia le condizioni per l'acquisto (incluse, a titolo esemplificativo, data e modalita' di consegna, trasporto, prezzo e pagamento, ecc.) ed ha esaminato e controfirmato il documento d'ordine del Fornitore, incluse, se del caso, le condizioni di licenza d'uso dei Prodotti Software, impegnandosi altresì ad usare le Macchine e/o i Prodotti Software ed ogni loro parte accessoria in conformita' alle istruzioni impartite dal Fornitore.

Ai Servizi, qualora previsti nel Documento d'Ordine, si applicano le stesse condizioni applicate alla locazione finanziaria delle Macchine e/o dei Prodotti Software oggetto del medesimo Documento d'Ordine, fatto salvo quanto espressamente escluso dai successivi articoli.

## **2.0 SCELTA CONSEGNA E INSTALLAZIONE DELLE MACCHINE E/O DEI PRODOTTI SOFTWARE**

Il Cliente dichiara, sotto la propria responsabilità, che le Macchine e/o i Prodotti Software e gli eventuali Servizi sono stati da lui scelti presso il Fornitore e di avere verificato che le Macchine e/o i Prodotti Software sono pienamente conformi alle vigenti disposizioni di legge, incluse le norme di prevenzione degli infortuni, protezione ambientale ed eventuali disposizioni e regolamenti anche locali e/o comunitari.

La consegna delle Macchine e dei Prodotti Software avverrà a esclusiva cura del Fornitore. E' responsabilita' del Cliente, nei confronti di IISF, accertarsi al momento della consegna che le Macchine e i Prodotti Software siano dotate di tutta l'eventuale documentazione prevista dalla legislazione vigente in materia di protezione ambientale e di prevenzione degli infortuni sul lavoro incluse le attestazioni di conformita', e che sulle Macchine e/o i Prodotti Software sia stato apposto il marchio CE. Il Cliente si obbliga, nei confronti di IISF, a rifiutare la consegna di Macchine e Prodotti Software non accompagnati da tale documentazione.

La consegna al Cliente della documentazione prescritta e l'apposizione del marchio CE, ove previsto dalla vigente legislazione, verranno certificati nel Verbale di Constatazione e Presa in Consegna di Macchine e/o di Prodotti Software.

Il Cliente si impegna nei confronti di IISF a verificare l'adempimento delle precedenti disposizioni.

Il Fornitore consegnera' direttamente le Macchine e/o i Prodotti Software presso il Cliente o all'indirizzo da questi indicato secondo i tempi e le modalita' concordati fra il Fornitore ed il Cliente.

Dopo la consegna, le Macchine e/o i Prodotti Software verranno installati dal Cliente o dal Fornitore in base a quanto riportato nel Documento d'Ordine del Fornitore controfirmato dal Cliente.

Nessuna responsabilita' potra' essere imputata alla IISF per la ritardata o mancata consegna e/o installazione delle Macchine e/o dei Prodotti Software . Inoltre, nessuna responsabilita' od obbligazione potra' essere imputata alla IISF in merito alla fornitura e alla funzionalita' delle



Macchine e/o dei Prodotti Software e/o alla erogazione dei Servizi, per vizi o difetti palesi od occulti, per vizi o difetti di funzionamento o mancanza di qualità anche se sopravvenuti nel corso della locazione finanziaria e per ogni altra ipotesi, ivi compreso l'esercizio di azioni da parte di chiunque, incluse quelle per pretese violazioni di brevetti per invenzione o modello industriale oppure di diritti d'autore o altro diritto o norma attinente alla proprietà intellettuale ed industriale o alla concorrenza sleale, che creassero al Cliente oneri aggiuntivi o non gli consentissero di utilizzare le Macchine e/o i Prodotti Software qualunque sia la durata del mancato utilizzo.

La IISF pertanto non sarà tenuta in nessun caso a corrispondere al Cliente indennizzi o risarcimenti per qualsiasi causa.

In caso di vizi o contestazioni, per qualsiasi causa, il Cliente dovrà comunque corrispondere alla IISF tutti i canoni pattuiti.

Per le macchine, i servizi e i prodotti software non forniti da IBM Italia S.p.A., IISF potrà pagare al Fornitore e/o a terzi, compensi per servizi amministrativi resi in relazione alle operazioni di cui alle presenti condizioni generali. Dettagli saranno forniti su richiesta.

### **3.0 LEGITTIMAZIONE AD AGIRE DEL CLIENTE**

In relazione a quanto previsto nella clausola che precede, il Cliente potrà avanzare ogni riserva ed eccezione ed agire direttamente in via giudiziaria esclusivamente nei confronti del Fornitore assumendo a suo carico ogni responsabilità e conseguenza.

Pertanto, l'eventuale garanzia di buon funzionamento e ogni altra garanzia prestata dal Fornitore verrà esercitata direttamente dal Cliente nei confronti del Fornitore. IISF non assume alcuna responsabilità a tale riguardo nei confronti del Cliente.

La garanzia di buon funzionamento, o di ogni altra garanzia, spettante alla IISF, potrà e dovrà essere dal Cliente esercitata direttamente nei confronti del Fornitore, previa comunicazione ad IISF.

E' comunque riservata alla IISF la facoltà di autonomo intervento e/o di azione in causa.

### **4.0 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'**

La responsabilità di IISF per danni di qualsiasi genere subiti dal Cliente è esclusa, salvo dolo o colpa grave.

### **5.0 DURATA E DATA DI DECORRENZA**

La durata della locazione finanziaria e' pari al numero di mesi indicato nel Documento d'Ordine, oltre alla frazione di mese intercorrente tra la data di decorrenza della locazione finanziaria e l'ultimo giorno del mese di cui fa parte tale data.

La data di decorrenza della locazione finanziaria sarà la data di firma del Verbale di Constatazione e Presa in Consegna di Macchine e/o di Prodotti Software da parte del Cliente.

La locazione finanziaria decorrerà dalla data di decorrenza sopraindicata a condizione che:

- il Documento d'Ordine sia sottoscritto dal Cliente entro il termine indicato nel Documento d'Ordine, ed accettato da IISF;

- il Verbale di Constatazione e Presa in Consegna di Macchine e/o Prodotti Software sia sottoscritto entro la data riportata nel Documento d'Ordine e ricevuto da IISF entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione.

Nel caso in cui una o più delle condizioni sopra indicate non risultino soddisfatte, IISF si riserva la facoltà di non procedere con l'acquisto delle Macchine e/o dei Prodotti Software e di risolvere il contratto, dandone comunicazione al Cliente. Il Cliente, previo accordo con IISF,

invierà eventualmente un nuovo Documento d'Ordine. Nel corso della durata della locazione finanziaria il Cliente non avrà facoltà di recesso.

## **6.0 CANONI**

Salvo quanto previsto nel Documento d'Ordine, i canoni sono anticipati mensili e sono dovuti dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione da parte del Cliente del Verbale di Costatazione e Presa in Consegna di Macchine e/o di Prodotti Software.

I canoni non sono indicizzati. Dettagli in merito a quanto precede saranno forniti su richiesta.

L'importo dei canoni è riportato nel Documento d'Ordine.

## **7.0 MODALITA' DI PAGAMENTO DEI CANONI**

Fatto salvo quanto espressamente disciplinato nel Documento d'Ordine, le fatture relative ai canoni dovranno essere pagate il primo giorno di ciascun mese di riferimento.

Nel caso in cui la data di emissione della fattura del primo canone sia posteriore al decimo giorno del mese antecedente la decorrenza dei canoni il pagamento del primo canone è dovuto a 20 giorni dalla data di emissione della fattura anziché il primo giorno del mese successivo alla decorrenza della locazione finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati utilizzando una Autorizzazione Permanente di Addebito (Mandato di addebito diretto SEPA).

L'obbligo di pagamento dei canoni assunto dal Cliente ai sensi delle presenti Condizioni Generali è assoluto ed incondizionato, non soggetto a deroghe, proroghe, compensazioni, eccezioni o riduzioni degli importi dovuti.

In ogni caso di ritardato pagamento, la IISF addebiterà al Cliente gli interessi di ritardato pagamento senza necessità di formale costituzione in mora. Salvi i limiti delle leggi che saranno in vigore al momento dell'applicazione della presente clausola tali interessi saranno calcolati nella percentuale riportata nel Documento d'Ordine o, in mancanza, allo stesso tasso previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali.

## **8.0 DISPOSITIVI ADDIZIONALI ED INCREMENTI DI MODELLO SULLE MACCHINE E/O AGGIORNAMENTI SUI PRODOTTI SOFTWARE.**

In base a specifici accordi la IISF nel corso della locazione finanziaria in essere sulle Macchine e/o sui Prodotti Software potrà concedere in locazione finanziaria dispositivi, aggiornamenti ed incrementi di modello delle Macchine e/o dei Prodotti Software.

In tal caso tuttavia le scadenze contrattuali relative ai singoli contratti dovranno essere tra loro allineate.

L'operazione potrà comportare l'estensione del periodo di locazione finanziaria delle Macchine e/o dei Prodotti Software del contratto stesso. La locazione dei dispositivi ecc. non potrà avere una durata inferiore a 12 mesi.

Salvo diverso accordo, nei casi previsti nella presente clausola non si avrà novazione oggettiva del rapporto.

## **9.0 MANUTENZIONE**

Per tutta la durata della locazione finanziaria il Cliente si impegna a mantenere le Macchine e/o i Prodotti Software a propria cura e spese, in buone condizioni ed in regolare stato di funzionamento, stipulando a tal fine, apposito contratto di manutenzione con idoneo centro di assistenza.

Ove il Documento d'Ordine preveda, nell'ambito dei Servizi, servizi di manutenzione per le Macchine e/o i Prodotti Software, il Cliente non sarà tenuto ad adempiere all'obbligo di stipulare il sopra citato contratto di manutenzione per le relative Macchine e/o Prodotti Software. La responsabilità per l'erogazione del Servizio di manutenzione sarà a carico del Fornitore e la IISF non potrà pertanto essere ritenuta responsabile e dovrà essere tenuta indenne per qualsiasi inadempimento, malfunzionamento, difetto o vizio (palese oppure occulto) relativo alla manutenzione nonché da qualunque azione, da chiunque promossa, comprese quelle per violazioni di brevetti per invenzioni o modelli industriali, di diritto d'autore o altri diritti o norme attinenti alla proprietà intellettuale o industriale, o alla concorrenza sleale.

In ogni caso il Cliente si impegna a stipulare un autonomo contratto di manutenzione per i periodi di estensione della locazione finanziaria.

La garanzia di buon funzionamento, o di ogni altra garanzia, spettante alla IISF, potrà e dovrà essere dal Cliente esercitata direttamente nei confronti del Fornitore, previa comunicazione alla IISF.

## **10.0 PROPRIETA' E VERIFICHE**

Il Cliente è custode delle Macchine oggetto del Contratto di Locazione per tutta la durata del contratto e sino alla effettiva restituzione delle Macchine presso il luogo designato da IISF.

Per tutta la durata del contratto la IISF è e rimarrà proprietaria delle Macchine. A tale fine:

- \* il Cliente si rende parte diligente nel tutelare al meglio il diritto di proprietà di IISF sulle Macchine, informandone eventuali suoi creditori e mantenendole libere da pegni privilegi e/ o gravami;

- \* dietro richiesta di IISF, il Cliente apporrà sulle stesse dei contrassegni comprovanti la proprietà di IISF;

- \* il Cliente non potrà rimuovere le Macchine dal luogo di installazione senza il preventivo consenso scritto di IISF;

- \* il Cliente consentirà a IISF di ispezionare le Macchine durante il proprio orario di lavoro per verificare lo stato di mantenimento e allo scopo di impartire disposizioni circa le riparazioni che IISF riterrà necessarie per la conservazione delle Macchine;

- \* il Cliente non potrà sublocare né altrimenti trasferire le Macchine senza il preventivo accordo di IISF;

- \* il Cliente potrà effettuare Collegamenti e, solo dopo averne data comunicazione scritta a IISF, Modifiche; se la Modifica comporta la rimozione di Parti sulla Macchina il Cliente dovrà anche ottenere la preventiva approvazione scritta di IISF. Tale approvazione, comporterà i seguenti obblighi da parte del Cliente:

- le Parti rimosse rimarranno di proprietà della IISF, non potranno essere vendute, sublocate o riutilizzate dal Cliente in alcun modo durante l'intero periodo contrattuale;

- le Parti rimosse dovranno rimanere nella stessa ubicazione delle Macchine locate.

- \* in ogni caso il Cliente sarà responsabile dell'uso delle Macchine modificate o collegate nonché dei risultati ottenuti. IISF provvederà inoltre ad addebitare al Cliente gli eventuali oneri connessi a tali Modifiche e/o Collegamenti.

## **11.0 UTILIZZO DEI PRODOTTI SOFTWARE**

In base alle presenti condizioni il Cliente acquisisce il diritto non trasferibile e non esclusivo di utilizzare, per l'intera durata della locazione finanziaria, i Prodotti Software in conformità a quanto stabilito nelle presenti Condizioni Generali ed in conformità alle condizioni di licenza

d'uso del Fornitore, fornite al Cliente dal Fornitore ai sensi dell' art. 1.0 e delle quali il Cliente dichiara di essere a conoscenza.

In caso di conflitto tra una specifica disposizione delle presenti Condizioni Generali e/o del Documento D'Ordine e una specifica disposizione delle condizioni di licenza d'uso dei Prodotti Software, prevale la disposizione delle presenti Condizioni Generali e/o del Documento d'Ordine.

Il diritto di proprietà intellettuale sui Prodotti Software messi a disposizione del Cliente rimane di proprietà del Fornitore o dei suoi licenzianti.

Il Cliente adotterà ogni provvedimento atto a proteggere i Prodotti Software in modo da salvaguardare i diritti del Fornitore o dei suoi licenzianti.

Il Cliente non potrà cedere la copia originale del Prodotto Software o distribuire copie o adattamenti della stessa a terzi per l'intera durata della presente locazione finanziaria.

Salvo quanto previsto nel precedente articolo 8.0, il Cliente non acquisisce alcun diritto a ricevere modifiche o aggiornamenti dei Prodotti Software oggetto delle presenti Condizioni Generali. Il Cliente potrà ricevere tali modifiche o aggiornamenti in base a separati ordini all'uopo sottoscritti ed in conformità a quanto stabilito nel precedente articolo 8.0.

Salvo quanto disposto nel successivo articolo 12.0 in relazione alla facoltà del Cliente di estendere il contratto ovvero di acquistare i Prodotti Software, il diritto di utilizzare i Prodotti Software cessa automaticamente alla scadenza del contratto di locazione finanziaria.

Se le condizioni di licenza d'uso dei Prodotti Software prevedono l'utilizzo degli stessi su una Macchina Specificata, in caso di vendita o perdita della Macchina Specificata il Cliente dovrà comunque corrispondere alla IISF l'intero ammontare dei canoni pattuiti relativi ai Prodotti Software.

## **12.0 OPZIONI ALLA SCADENZA DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA**

Con preavviso scritto da ricevere da parte di IISF 30 giorni prima della scadenza del contratto il Cliente potrà:

- **restituire le Macchine:** in tal caso il Cliente dovrà restituire prontamente le Macchine a propria cura e spese interamente assicurate a copertura dei rischi di perdita o danni fino al luogo designato dalla IISF.

La restituzione non potrà aver luogo qualora sulla Macchina siano presenti dispositivi addizionali, Modifiche e Collegamenti ancora in locazione finanziaria con la IISF.

Le Macchine dovranno pervenire, alla scadenza del contratto e comunque non oltre il quattordicesimo giorno dalla scadenza del medesimo, regolarmente imballate, nei modi e nel luogo indicati dalla IISF.

In caso di ritardato rientro delle Macchine la IISF avrà la facoltà di richiedere il pagamento del relativo canone annuale di estensione calcolato in dodicesimi fino al termine del mese solare nel corso del quale è avvenuta la consegna delle Macchine nel luogo indicato dalla IISF. Sarà cura del Cliente procedere alla rimozione di eventuali dispositivi addizionali, Modifiche e Collegamenti di sua proprietà o di terzi installati sulle Macchine, e assicurarsi che tutti i propri dati siano stati rimossi inclusi i dati criptati, passwords, dati personali, programmi ed informazioni confidenziali di proprietà del Cliente. La IISF non assume alcun obbligo in merito alla riservatezza ed alla sicurezza di tali dati, programmi ed informazioni.

I dispositivi addizionali, gli incrementi di modello, le Modifiche e i Collegamenti di proprietà del Cliente installati sulle Macchine e non rimossi, diventeranno di proprietà della IISF.

Le Macchine dovranno essere restituite nella stessa configurazione riportata nel Documento d'Ordine, in buone condizioni ed in regolare stato di funzionamento, salvo il normale

deterioramento per l'uso. Qualora cio' non avvenisse, la IISF addebiterà i costi eventualmente sostenuti per la riparazione delle Macchine o per riportare le stesse alla loro configurazione originaria.

Il Cliente potrà richiedere direttamente a IBM Italia S.p.A., la disinstallazione e/o il trasporto delle Macchine e in tale caso la IBM Italia S.p.A. addebiterà al Cliente il relativo costo. In detta ipotesi sarà cura del Cliente rendere le Macchine disponibili per il ritiro al piano stradale esterno del luogo dove sono installate. Il Cliente dà atto che la IBM Italia S. p.A. si riserva il diritto di rifiutare la richiesta se questa non è pervenuta entro trenta giorni prima della scadenza del contratto.

- **restituire i Prodotti Software:** in tale caso il Cliente dovrà immediatamente cessare ogni utilizzo dei Prodotti Software e, se del caso, dovrà restituire prontamente, la copia originale dei Prodotti Software ed ogni copia degli stessi in qualsiasi forma detenuta, a propria cura e spese, interamente assicurati a copertura dei rischi di perdita o danni fino al luogo designato dalla IISF. Il Cliente dovrà inoltre attestare per iscritto di non detenere più o di aver irrevocabilmente cancellato eventuali altre copie dei Prodotti Software, in qualunque forma esistenti.

La restituzione non potrà avere luogo qualora sui Prodotti Software siano presenti aggiornamenti addizionali ancora in locazione finanziaria con la IISF.

I Prodotti Software dovranno pervenire alla scadenza del contratto, e comunque non oltre il quattordicesimo giorno dalla scadenza del contratto, regolarmente imballati, nel luogo indicato dalla IISF.

In caso di ritardato rientro dei Prodotti Software la IISF avrà la facoltà di richiedere il pagamento del relativo canone annuale di estensione calcolato in dodicesimi fino al termine del mese solare nel corso del quale è avvenuta la consegna dei Prodotti Software nel luogo indicato dalla IISF.

Il Cliente potrà chiedere direttamente al Fornitore il rientro dei Prodotti Software e il Fornitore addebiterà al Cliente il relativo costo. In tale caso sarà cura del Cliente rendere i Prodotti Software disponibili per il ritiro.

- **estendere il contratto di locazione finanziaria:** in tal caso il contratto di locazione finanziaria viene esteso per un ulteriore periodo contrattuale di un anno a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza originaria del contratto o di successive estensioni.

In caso di estensione:

- il canone annuo di estensione si ottiene moltiplicando la percentuale di estensione specificata nel Documento d'Ordine per il prezzo di vendita.

- il pagamento del canone di estensione deve avvenire il primo giorno del mese successivo alla scadenza originaria del contratto o di una precedente estensione.

Le disposizioni contenute nel presente comma, che fanno riferimento all'estensione, si applicano solo al canone relativo alle Macchine e/o ai Prodotti Software.

- **acquistare le Macchine e/o i Prodotti Software:** in mancanza di diversa comunicazione del Cliente, interpretando il silenzio come esercizio dell'opzione d'acquisto, la IISF procederà all'emissione della relativa fattura di acquisto delle Macchine e/o dei Prodotti Software.

In tal caso:

- il prezzo di acquisto (riscatto) si ottiene moltiplicando il prezzo di vendita per la percentuale di opzione di acquisto specificata nel Documento d'Ordine;

- il Cliente dovrà acquistare contestualmente tutti gli eventuali dispositivi addizionali ed incrementi di modello installati sulle Macchine e/o gli aggiornamenti relativi ai Prodotti Software concessi in locazione finanziaria dalla IISF (con richiesta di quotazione per le parti non in scadenza);

- i canoni maturati dovranno essere stati interamente pagati;

- il pagamento del riscatto dovrà effettuarsi il primo giorno del mese successivo alla scadenza della locazione finanziaria o di successive estensioni.

Relativamente ai Prodotti Software, alla data di acquisto e per effetto dello stesso, la licenza d'uso relativa a tali Prodotti Software diverrà perpetua.

### **13.0 ACQUISTO DELLE MACCHINE E/O DEI PRODOTTI SOFTWARE DURANTE IL CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA**

Qualora il Cliente intenda acquistare le Macchine, comprensive di tutti i dispositivi ed incrementi di modello installati e/o i Prodotti Software comprensivi di eventuali aggiornamenti, prima della scadenza del periodo contrattuale la IISF sarà disponibile a fornire la quotazione nel più breve tempo possibile.

In considerazione dei tempi tecnici minimi necessari a sospendere tempestivamente la fatturazione dei canoni, è necessaria una richiesta scritta da parte del Cliente con un preavviso di un mese rispetto alla data in cui il Cliente intende effettuare l'acquisto.

L'acquisto è possibile quando:

- i canoni maturati siano stati pagati integralmente

- siano trascorsi almeno dodici mesi dalla data di decorrenza dei canoni

- il pagamento sia effettuato nel giorno indicato nel contratto di acquisto

Il Cliente dovrà inoltre corrispondere alla IISF l'ammontare dei canoni residui alla data dell'acquisto delle Macchine per i servizi che verranno erogati dal Fornitore al Cliente per la durata prevista nel Documento d'Ordine di Locazione Finanziaria.

Il mancato pagamento nei termini indicati comporta la risoluzione del contratto di acquisto ed il ripristino della locazione finanziaria in essere alle medesime condizioni indicate nel Documento d'Ordine.

### **14.0 DANNI E/O PERDITA DELLE MACCHINE E/O DEI PRODOTTI SOFTWARE**

Il Cliente sarà responsabile per qualsiasi danno e/o perdita delle Macchine e/o dei Prodotti Software

In caso di danno materiale o perdita delle Macchine e/o dei Prodotti Software, il Cliente sarà obbligato a darne notizia per iscritto alla IISF entro 15 (quindici) giorni dalla data del danno o della perdita e, nei casi e nei termini previsti dalla legge, a presentare una regolare denuncia all'autorità competente, e di trasmettere alla IISF copia di detta denuncia entro 15 giorni dalla data della denuncia stessa.

In tutti i casi di perdita ovvero qualora le Macchine e/o i Prodotti Software vengano danneggiati e non siano più riparabili, il contratto di locazione finanziaria relativo alle Macchine e/o ai Prodotti Software perduti o danneggiati sarà risolto a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di comunicazione di danno o perdita da parte del Cliente ovvero della denuncia nei casi previsti dalla legge. In tale caso il Cliente si impegna a rimborsare ad IISF, a titolo di risarcimento danno, per le Macchine e/o i Prodotti Software e gli eventuali Servizi, l'ammontare dei canoni residui alla data della risoluzione indicati nel Documento d'Ordine in aggiunta al valore residuo delle Macchine e/o dei Prodotti Software che sarà comunicato da IISF al Cliente alla data dell'evento.

## **15.0 INADEMPIMENTO**

Sono considerati inadempimento grave i casi di:

- mancato pagamento di quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente
- mancato rilascio della autorizzazione permanente di addebito (Mandato di addebito diretto SEPA) o revoca della stessa; comunicazione di dati inesatti o mendaci in relazione a quanto precede
- mancato rilascio di garanzie, ove richieste ed indicate nel contratto
- mancato adempimento, entro 15 giorni dal ricevimento dalla notifica scritta, alle obbligazioni in materia di "Dispositivi aggiuntivi ed incrementi di modello sulle Macchine e/o i Prodotti Software", "Manutenzione", "Cessione";
- mancato rimedio, entro quindici giorni dalla notifica scritta, a qualsiasi altra violazione delle norme del contratto di locazione diverse da quelle sopra elencate.

In questi casi la IISF si riserva la facoltà di:

- richiedere l'adempimento ed eventuali danni ovvero
- risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con la conseguente restituzione delle Macchine e/o dei Prodotti Software, nei termini e nel luogo previsti nella lettera di risoluzione e addebitando al Cliente una penale pari alla sommatoria dei canoni residui alla data della risoluzione, e fatto salvo il maggior danno e ferma restando la corresponsione al Cliente dell'eventuale ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene nella misura prevista dalla legge 124 del 2017, comma 138.

In caso di mancata restituzione delle Macchine e/o dei Prodotti Software, nei termini e nel luogo previsti nella lettera di risoluzione, la IISF è sin d'ora autorizzata ad accedere nel luogo dove le Macchine e/o i Prodotti Software sono installati, a rimuoverli e a trasportarli a spese del Cliente.

Il Cliente, inoltre dovrà provvedere, alla data di risoluzione del contratto, alla distruzione di ogni copia dei Prodotti Software in qualsiasi forma detenuta, dandone comunicazione scritta alla IISF.

## **16.0 CESSIONE**

IISF si riserva la facoltà, previa comunicazione scritta, di cedere a terzi in tutto o in parte il contratto di locazione finanziaria, le relative garanzie, diritti ed accessori comprese le Macchine. In caso di cessione il Cliente non può opporre alcuna eccezione di compensazione ovvero di altra natura nei confronti del cessionario né può avanzare alcuna pretesa nei confronti di quest'ultimo, che il Cliente medesimo può far valere nei confronti di IISF o di terzi. IISF si riserva altresì la facoltà di cedere i crediti derivanti dal contratto di locazione finanziaria. Il Cliente non potrà cedere ad altri il Contratto di Locazione finanziaria, né delegare l'adempimento di proprie obbligazioni, né trasferire i suoi diritti, salvo il caso di cessione, affitto o usufrutto dell'azienda. In ogni caso il Cliente resterà responsabile dell'adempimento del Contratto di Locazione finanziaria in solido con il cessionario o successore.

## **17.0 IMPOSTE E TASSE**

Il Cliente sarà tenuto a pagare o rimborsare alla IISF ogni tassa, imposta o contributo comunque denominato conseguente alla registrazione o trascrizione del presente contratto qualora la IISF decida di provvedere a tale registrazione o trascrizione a tutela dei propri diritti ed interessi e tutte le altre tasse, imposte o contributi comunque connessi al presente contratto o alle Macchine e/o ai Prodotti Software che ne sono oggetto.

## **18.0 TRATTAMENTO CONTABILE**

Nè IBM Corporation nè IISF o qualsiasi altra società del Gruppo IBM rilasciano dichiarazioni di qualsiasi natura circa il trattamento contabile che il Cliente applicherà ai corrispettivi dal medesimo dovuti ai sensi delle presenti Condizioni Generali. IBM dichiara che IBM Corporation contabilizza i crediti derivanti dalle presenti Condizioni Generali come “lease receivables” al fine di adempiere ai propri obblighi informativi ai sensi delle norme applicabili negli Stati Uniti. Informazioni più dettagliate in merito a quanto precede saranno rese disponibili, se richiesto

### **19.0 LIMITI TERRITORIALI**

Quanto previsto nelle presenti Condizioni Generali di Locazione Finanziaria è valido solo nell'ambito del territorio Italiano.

### **20.0 FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.

### **21.0 ALTRE DISPOSIZIONI**

Ciascuna parte rispetterà le leggi e i regolamenti applicabili in materia di importazione, esportazione e sanzioni economiche, compresi quelli degli Stati Uniti d'America e di qualsiasi altra giurisdizione applicabile, che vietano o limitano l'importazione, l'esportazione, la ri-esportazione o il trasferimento di prodotti, tecnologia, servizi o dati, direttamente o indirettamente, verso o per determinati Paesi, per usi finali o per gli utenti finali.

### **22.0 DEFINIZIONI**

Le espressioni sotto indicate hanno i seguenti significati:

**IISF:** IBM Italia Servizi Finanziari S.r.l., con capitale sociale di Euro 60.000.000, sede legale in Circonvallazione Idroscalo 20054 Segrate (Mi), iscritta al Reg. Imprese Milano Monza Brianza Lodi n. 08824510153, codice fiscale e P. IVA N. 08824510153, iscritta all'Albo Intermediari Finanziari ex art. 106 – N. 12, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di International Business Machines Corporation

**Cliente:** persona fisica o giuridica che sottoscrive un contratto con la IISF.

**Documento d'Ordine:** documento sottoscritto dal Cliente e accettato o sottoscritto dalla IISF contenente le condizioni particolari del contratto di locazione finanziaria.

**Autorizzazione Permanente di Addebito (Mandato di addebito diretto SEPA):** documento bancario tramite il quale il Cliente autorizza la propria banca al prelievo automatico dei canoni di locazione finanziaria sul proprio conto corrente.

**Macchine:** le macchine, i loro dispositivi, i cambi di modello, gli elementi macchina, gli accessori o qualunque loro combinazione e il software precaricato.

**Prodotti Software:** i programmi, costituiti dalla copia originale del programma nonché una copia integrale o parziale di esso e da:

-istruzioni per l'elaborazione dati o banche dati in forma leggibile dalle macchine sulle quali sono caricate;

-componenti del programma;

-contenuto audio-visivo (quale immagini, testo, registrazioni o figure);

-qualunque materiale associato ivi incluso il relativo supporto di memorizzazione sul quale è registrato il programma;

-aggiornamenti, releases e singoli moduli aggiuntivi, ove previsti.



**Fornitore:** persona fisica o giuridica che fornisce le Macchine e/o i Prodotti Software e/o Servizi, scelti dal Cliente.

**Gruppo IBM:** la IBM Corporation e tutte le società da essa direttamente o indirettamente controllate.

**Modifica:** se riferita a Macchine significa qualsiasi variazione loro apportata che li differenzi dal punto di vista fisico, meccanico, elettrico od elettronico dal modo in cui esse sono state progettate dal produttore, indipendentemente dal fatto che ciò comporti o meno l'impiego di dispositivi o parti aggiuntive. La Modifica non deve in alcun modo contenere Parti modificate in modo non conforme alle istruzioni impartite dal Fornitore o dal produttore

**Collegamento:** connessione di qualsiasi tipo tra una macchina e qualsiasi altra apparecchiatura.

**Verbale di Constatazione e Presa in consegna di Macchine e/o Prodotti Software:** documento con cui il Cliente dichiara di accettare le Macchine e/o i Prodotti software consegnati dal Fornitore

**Parte:** qualsiasi componente di una Macchina sostituibile singolarmente in conformità con le istruzioni impartite dal Fornitore o dal produttore

**Macchina Specificata:** la Macchina sulla quale il Cliente utilizza i Prodotti Software riportati nel Documento d'Ordine, e per i quali il Fornitore richiede al Cliente di notificargli il tipo, modello ed il numero di serie.

La versione originale di queste Condizioni Generali è stata depositata presso lo Studio Dott.ssa Alessandra Zizanovich, notaio in Milano.

## **RECLAMI, RICORSI E CONCILIAZIONE**

Il cliente può presentare un reclamo all'intermediario, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica [indirizzo: IBM Italia Servizi Finanziari S.r.l. c.a. Rita Chironi – Circonvallazione Idroscalo – 20054 Segrate (Mi) e indirizzo di posta elettronica dell'ufficio reclami: rita\_chironi@it.ibm.com].

L'intermediario deve rispondere entro 60 giorni. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice il cliente può rivolgersi a:

*Arbitro Bancario Finanziario (ABF).* Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all'intermediario.

Segrate, 1 luglio 2024

IBM Italia Servizi Finanziari S.r.l.  
Circonvallazione Idroscalo - 20054 Segrate (Milano)  
Sito Internet: <https://www.ibm.com/it-it/financing/bank>  
per informazioni : [annalisa\\_cefola@it.ibm.com](mailto:annalisa_cefola@it.ibm.com)

# IBM ITALIA SERVIZI FINANZIARI S.R.L.

## **FOGLIO INFORMATIVO PER OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO**

**LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO**

### **Sezione 1 - Informazioni su *IBM Italia Servizi Finanziari S.r.l.***

La IBM Italia Servizi Finanziari S.r.l. e' un intermediario finanziario con sede legale e sede amministrativa in Segrate (Mi), Circonvallazione Idroscalo, capitale sociale di Euro 60.000.000 interamente versato e riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato: Euro 63.891.313 ; Codice Fiscale Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 08824510153, Partita I.V.A. 08824510153, iscritto nell'Albo Intermediari Finanziari ex art.106 - N.12; soggetto all'attivita' di direzione e coordinamento di International Business Machines Corporation.

Sito Internet : <https://www.ibm.com/it-it/financing/bank>  
Per informazioni : [annalisa\\_cefola@it.ibm.com](mailto:annalisa_cefola@it.ibm.com)

### **Sezione 1-bis - Informazioni ulteriori in caso di offerta fuori sede** *(indicare i dati e la qualifica del soggetto convenzionato)*

\* timbro del BP

Oppure, in caso di offerta da parte di IBM Italia Servizi Finanziari S.r.l. o di IBM Italia S.p.A. Barrare la casella corrispondente ed indicare i dati del dipendente:

- Offerta fuori sede effettuata da IBM Italia Servizi Finanziari S.r.l. mediante propri dipendenti: Nome e Cognome .....
- Offerta fuori sede effettuata da IBM Italia S.p.A. mediante propri dipendenti: Nome e Cognome .....

**Si precisa che il cliente non e' tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.**

### **Sezione 2 - Caratteristiche e rischi tipici del contratto di finanziamento**

Il contratto di finanziamento prevede l'erogazione di una somma , da parte di IBM Italia Servizi Finanziari S.r.l. allo scopo di finanziare l'acquisto di beni e/o servizi inerenti all'attivita' professionale e/o di impresa del Cliente. IBM Italia Servizi Finanziari S.r.l. versera' la somma direttamente al Cliente o ad un terzo indicato dal Cliente stesso nel contratto di finanziamento tramite delegazione di pagamento.

Il cliente, successivamente all'erogazione della somma , assume l'obbligo del pagamento delle rate periodiche il cui numero e ammontare viene indicato nel contratto , unitamente al Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG).

Nei contratti di finanziamento a tasso fisso, per il cliente esiste un generico rischio di tasso d'interesse, derivante dall'impossibilita' di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso.

### **Sezione 3 - Condizioni economiche del servizio e dell'operazione**

Le condizioni economiche applicate prevedono una modalita' di capitalizzazione degli interessi mensile.

Nella tabella sottostante sono riportati – i tassi massimi calcolati su base annua ed a titolo di esempio i relativi piani di ammortamento.

<b>Mesi Durata</b>	<b>Tassi massimi</b>	
	<b>T.A.N.</b>	<b>T.A.E.G.</b>
12	16,21%	17,47%
24	16,21%	17,47%
36	16,21%	17,47%

**Interessi per ritardato pagamento:** 0,025% per ogni giorno di ritardato pagamento dalla data delle singole scadenze (calendario civile).

**PIANO DI DI AMMORTAMENTO 12 MESI (in anticipato)**

CAPITALE : 1.000 EURO  
TASSO NOMINALE ANNUO MASSIMO : 16,21%

RATA	CAPITALE	IMPORTO RATA	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI
1	1000,00	89,62	89,62	0,00
2	910,38	89,62	77,32	12,30
3	833,06	89,62	78,37	11,25
4	754,69	89,62	79,42	10,20
5	675,27	89,62	80,50	9,12
6	594,77	89,62	81,59	8,03
7	513,18	89,62	82,69	6,93
8	430,50	89,62	83,80	5,82
9	346,69	89,62	84,94	4,68
10	261,76	89,62	86,08	3,54
11	175,67	89,62	87,25	2,37
12	88,43	89,62	88,43	1,19

**PIANO DI AMMORTAMENTO 24 MESI (in anticipato)**

CAPITALE : 1.000 EURO  
TASSO NOMINALE ANNUO MASSIMO : 16,21%

RATA	CAPITALE	IMPORTO RATA	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI
1	1000,00	48,41	48,41	0,00
2	951,59	48,41	35,55	12,86
3	916,04	48,41	36,04	12,37
4	880,00	48,41	36,52	11,89
5	843,48	48,41	37,02	11,39
6	806,46	48,41	37,52	10,89
7	768,95	48,41	38,02	10,39
8	730,93	48,41	38,54	9,87
9	692,39	48,41	39,06	9,35
10	653,33	48,41	39,58	8,83
11	613,75	48,41	40,12	8,29
12	573,63	48,41	40,66	7,75
13	532,97	48,41	41,21	7,20
14	491,76	48,41	41,77	6,64
15	449,99	48,41	42,33	6,08
16	407,66	48,41	42,90	5,51
17	364,76	48,41	43,48	4,93
18	321,28	48,41	44,07	4,34
19	277,21	48,41	44,67	3,74
20	232,54	48,41	45,27	3,14
21	187,27	48,41	45,88	2,53
22	141,39	48,41	46,50	1,91
23	94,89	48,41	47,13	1,28
24	47,76	48,41	47,76	0,65

**PIANO DI AMMORTAMENTO 36 MESI (in anticipato)**

CAPITALE : 1.000 EURO  
TASSO NOMINALE ANNUO MASSIMO : 16,21%

RATA	CAPITALE	IMPORTO RATA	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI
1	1000,00	34,79	34,79	0,00
2	965,21	34,79	21,75	13,04
3	943,46	34,79	22,05	12,74
4	921,41	34,79	22,34	12,45
5	899,07	34,79	22,65	12,14
6	876,42	34,79	22,95	11,84
7	853,47	34,79	23,26	11,53
8	830,20	34,79	23,58	11,21
9	806,63	34,79	23,90	10,89
10	782,73	34,79	24,22	10,57
11	758,51	34,79	24,54	10,25
12	733,97	34,79	24,88	9,91
13	709,09	34,79	25,21	9,58
14	683,88	34,79	25,55	9,24
15	658,33	34,79	25,90	8,89
16	632,43	34,79	26,25	8,54
17	606,18	34,79	26,60	8,19
18	579,58	34,79	26,96	7,83
19	552,62	34,79	27,33	7,46
20	525,29	34,79	27,69	7,10
21	497,60	34,79	28,07	6,72
22	469,53	34,79	28,45	6,34
23	441,08	34,79	28,83	5,96
24	412,25	34,79	29,22	5,57
25	383,03	34,79	29,62	5,17
26	353,41	34,79	30,02	4,77
27	323,39	34,79	30,42	4,37
28	292,97	34,79	30,83	3,96
29	262,14	34,79	31,25	3,54
30	230,89	34,79	31,67	3,12
31	199,22	34,79	32,10	2,69
32	167,12	34,79	32,53	2,26
33	134,58	34,79	32,97	1,82
34	101,61	34,79	33,42	1,37
35	68,20	34,79	33,87	0,92
36	34,33	34,79	34,33	0,46

## **Sezione 4 – Principali clausole contrattuali regolanti il servizio e l’operazione**

Il Contratto di Finanziamento e’ strutturato di norma in due parti: nella prima parte (Condizioni Particolari del Contratto), sono indicati tutti i dati economici e finanziari, inclusi gli interessi di mora e l’eventuale parametro di indicizzazione.

Le Condizioni Particolari del Contratto includono anche eventuali deroghe alle Condizioni Generali di Contratto; in particolare, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento Europeo n. 216/679 in ambito della protezione dei dati personali, l’articolo 14.0 è stato sostituito ed integrato come segue.

### **Trattamento dei dati personali in adempimento del D. LGS. 231/2007**

In adempimento ai propri obblighi derivanti dal D. Lgs 231/2007 come successivamente modificato ed integrato ( Normativa Antiriciclaggio), IBM Italia Servizi Finanziari S.r.l .e le sue consociate, i fornitori ed i suoi sub responsabili possono archiviare o altrimenti trattare le informazioni personali, per esempio nomi, indirizzi, data di nascita ed informazioni identificative dei soggetti delegati ad operare in nome e per conto del Cliente e dei titolari effettivi del Cliente secondo quanto indicato nel succitato decreto. Tali informazioni verranno utilizzate esclusivamente al fine di adempiere alla Normativa Antiriciclaggio. Ove siano richiesti la notifica o il consenso da parte delle persone fisiche ai fini di tale trattamento, il Cliente dovrà comunicare e ottenere tale consenso. Il documento relativo alle norme di tutela della privacy di IBM disponibile alla pagina <https://www.ibm.com/it-it/privacy> fornisce ulteriore dettagli sulla raccolta ed uso da parte di IBM dei dati personali.

### **Informazioni di contatto commerciale**

IISF, i suoi fornitori ed i suoi sub responsabili e tutte le societa' appartenenti al gruppo IBM possono archiviare e altrimenti trattare le informazioni di contatto commerciale (Business Contact Information, BCI) del Cliente, del suo personale e dei suoi utenti autorizzati come, ad esempio , il nome , il numero di telefono aziendale, l' indirizzo, l'e-mail e l' ID utente , ai fini dei rapporti commerciali intrattenuti con gli stessi e ovunque svolgano attivita' . Ove siano richiesti la notifica o il consenso da parte delle persone fisiche ai fini del trattamento, il Cliente dovra' comunicare ed ottenere tale consenso .

### **Account data**

I Dati dell'Account sono quelle informazioni, diverse dalle BCI e dai dati contenuti nelle macchine, che il Cliente fornisce ad IISF e a tutte le societa' appartenenti al gruppo IBM per consentire l' acquisizione e l' uso di prodotti IBM e che IISF e tutte le societa' del gruppo IBM raccoglie utilizzando le tecnologie di tracciamento come, ad esempio, i cookies ed i web beacons, in relazione all'utilizzo di prodotti IBM da parte del Cliente. IISF, i suoi fornitori e sub responsabili tutte le societa' appartenenti al gruppo IBM possono utilizzare i Dati dell'Account, ad esempio per attivare le funzionalità del prodotto, amministrare l'uso, personalizzare l'esperienza e altrimenti supportare o migliorare l'utilizzo di prodotti IBM . Il documento relativo alle Norme di tutela della privacy online IBM (IBM Online Privacy Statement) disponibile alla pagina web <https://www.ibm.com/it-it/privacy> nonche' i relativi allegati o documenti tecnici forniscono ulteriori informazioni.

Nella seconda parte (Condizioni Generali di Contratto), sono riportate le clausole contrattuali che disciplinano l’intero rapporto di finanziamento con il cliente. Di seguito si

riporta l'elenco ed una breve descrizione delle piu' significative clausole contrattuali che costituiscono le condizioni generali di contratto, facendo presente che in caso di contestazioni e/o controversie trova applicazione esclusivamente il contenuto delle singole clausole cosi' come riportato nelle condizioni generali di contratto:

## **1.0 OGGETTO**

Le presenti Condizioni Generali riguardano l'erogazione di una somma, da parte della IISF, a titolo di finanziamento, al solo ed esclusivo scopo di finanziare l'acquisto di beni e/o servizi inerenti all'attivita' professionale e/o di impresa del Cliente. Il Contratto di Finanziamento regolato dalle presenti Condizioni Generali e' distinto e autonomo da ogni altro contratto eventualmente posto in essere dal Cliente con altri soggetti con espressa rinuncia da parte del Cliente ad ogni eccezione nei confronti di IISF in conseguenza, diretta ed indiretta, dell'inadempimento totale o parziale a detti contratti da parte di soggetti terzi.

## **2.0 MODALITA' DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO**

La IISF versera' la somma direttamente al Cliente o ad un terzo indicato dal Cliente stesso nel Contratto di Finanziamento tramite delegazione di pagamento, a fronte delle fatture emesse dal terzo e dallo stesso inviate alla IISF. L'importo sara' versato nei tempi previsti nel Contratto di Finanziamento.

Per le macchine, i servizi e i prodotti software non forniti da IBM Italia S.p.A., IISF potra' pagare al Fornitore e/o a terzi, compensi per servizi amministrativi resi in relazione alle operazioni di cui alle presenti condizioni generali. Dettagli saranno forniti su richiesta.

## **3.0 MODALITA' DI RIMBORSO DEL FINANZIAMENTO**

Successivamente all'erogazione della somma il Cliente sara' tenuto a restituire la stessa unitamente agli interessi, se previsti, in un numero di rate che sara' indicato nel Contratto di Finanziamento. Gli interessi verranno fatturati con cadenza pari alla periodicitá di pagamento delle rate. Il tasso di interesse applicato (TAEG) e' indicato nel Contratto di Finanziamento. L'importo di ciascuna rata e' determinato:

- per i Contratti di Finanziamento con interessi, moltiplicando l'importo finanziato per il coefficiente di finanziamento, previsto nel Contratto di Finanziamento e dividendo il prodotto per mille.
- per i Contratti di Finanziamento senza interessi l'importo di ciascuna rata e' riportato nel Contratto di Finanziamento.

Le rate sono dovute con periodicitá mensile anticipata fatto salvo quanto indicato nel Contratto di Finanziamento.

In caso di pagamento mensile anticipato, le rate sono dovute il primo giorno di ciascun mese di riferimento.

Nel caso in cui la data di emissione della fattura degli interessi sia posteriore al decimo giorno del mese antecedente la decorrenza delle rate, il pagamento della prima rata e' dovuto a 20 giorni dalla data di emissione della fattura anziche' il primo giorno del primo mese di riferimento.

L'obbligo di pagamento delle rate assunto dal Cliente ai sensi delle presenti Condizioni Generali e' senza riserve, assoluto ed incondizionato, non soggetto a deroghe, proroghe, compensazioni o riduzioni degli importi dovuti.



I pagamenti devono essere effettuati sulla base di una Autorizzazione Permanente di Addebito (Mandato di addebito diretto SEPA).

In ogni caso di ritardato pagamento delle rate da parte del Cliente, la IISF addebiterà gli interessi per ritardato pagamento per ogni giorno di ritardo, senza necessità di formale costituzione in mora.

Salvi i limiti delle leggi in vigore al momento di applicazione della presente clausola ed in deroga a quanto disposto dall'art. 5 del Decreto Legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002, tali interessi saranno calcolati in base al tasso di interessi per ritardato pagamento riportato nel Contratto di Finanziamento ovvero, in mancanza, sulla base del saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, come identificato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in vigore al termine del mese in cui il pagamento era esigibile dalla IISF, maggiorato di 7 (sette) punti.

Il Cliente inoltre conviene di pagare o di rimborsare alla IISF ogni tassa, imposta o contributo, comunque denominato, conseguente alla registrazione o trascrizione del contratto qualora la IISF decida di provvedere a tale registrazione o trascrizione a tutela dei propri diritti ed interessi, e tutte le altre tasse, imposte o contributi comunque connessi al contratto.

#### **4.0 DATA DI DECORRENZA DELLE RATE E DURATA DEL FINANZIAMENTO**

La data di decorrenza delle rate è il primo giorno del mese successivo alla data di versamento della somma concessa a titolo di finanziamento.

La durata del finanziamento è definita nel Contratto di Finanziamento.

#### **5.0 PIANO DI RIMBORSO**

Per i Contratti di Finanziamento con interessi, alla decorrenza, la IISF predisporrà il relativo piano di ammortamento finanziario (metodo francese) e ne invierà una copia al Cliente.

Se non diversamente previsto nel Contratto di Finanziamento, gli interessi di finanziamento non sono indicizzati.

#### **6.0 RIMBORSO ANTICIPATO**

Mediante preavviso scritto di un mese il Cliente potrà richiedere di pagare anticipatamente, in un'unica soluzione tutte le rate non ancora scadute.

Per i Contratti di Finanziamento con interessi la IISF fornirà pertanto al Cliente la quotazione applicabile.

Il rimborso anticipato sarà consentito purché le rate maturate siano state integralmente pagate e siano trascorsi almeno dodici mesi dalla data di decorrenza di cui all'art. 4.0.

#### **7.0 DICHIARAZIONI E GARANZIE DEL CLIENTE**

Ai sensi del presente Contratto di Finanziamento il Cliente dichiara e garantisce quanto segue:

- a) di avere debitamente autorizzato, sottoscritto ed eseguito il presente Contratto di Finanziamento che costituisce un'obbligazione valida e vincolante nei confronti della IISF in conformità alle clausole in esso contenute;

b) che tutte le dichiarazioni effettuate e le informazioni fornite al fine di stipulare il presente Contratto di Finanziamento sono veritiere, precise e complete, che non si è reso responsabile di inadempienze in merito ad altri contratti stipulati con la IISF e che non esistono a suo carico impedimenti legali o di altra natura, tali da impedire al medesimo di adempiere ad ogni e qualsiasi obbligo dallo stesso assunto con il presente Contratto di Finanziamento;

c) di utilizzare la somma erogata ai sensi del presente Contratto di Finanziamento per fini inerenti la propria attività professionale e/o di impresa e non per scopi personali;

d) di impegnarsi, fino al saldo di tutti i versamenti previsti dal presente Contratto di Finanziamento, a fornire alla IISF informazioni di carattere economico e finanziario ed ogni altra documentazione di volta in volta richiesta dalla stessa IISF. Tali informazioni e documenti potranno comprendere, a titolo meramente esemplificativo, rendiconti e proiezioni finanziarie; e

e) di impegnarsi ad informare immediatamente la IISF nell'eventualità che si verificano uno o più eventi pregiudizievoli di grave entità, in grado di ripercuotersi negativamente sull'azienda del Cliente, nonché sulle proprie attività commerciali, sulla propria posizione finanziaria e/o sulla propria capacità di fare fronte agli obblighi assunti con il presente Contratto di Finanziamento.

Nell'ipotesi in cui il Cliente abbia delegato la IISF a versare la somma ad un terzo indicato dal Cliente stesso tramite delegazione di pagamento ai sensi del precedente art. 2.0, il Cliente, inoltre, dichiara e garantisce quanto segue:

f) di avere sottoscritto un accordo vincolante con il fornitore;

g) che tutte le informazioni fornite in merito al prezzo di acquisto dei beni e/o servizi sono corrette e corrispondono all'effettivo importo richiesto dal fornitore ed a questi dovuto;

h) che ha scelto i beni e/o i servizi per la propria attività aziendale, e che ha concordato le condizioni ed i termini della fornitura dei beni e/o dell'erogazione dei servizi direttamente con il fornitore, senza intervento della IISF, nonché di avere analizzato la garanzia ed i rimedi offerti dal fornitore in caso di mancata consegna dei beni o erogazione dei servizi in base all'accordo di fornitura ed eventuali clausole di esclusione di responsabilità;

e, infine,

i) che si impegna, in caso di mancata consegna dei beni e/o erogazione dei servizi ai sensi dell'accordo di fornitura, ad esercitare i relativi diritti o rimedi nei confronti del fornitore e non della IISF.

La IISF si riserva di richiedere al Cliente, prima del versamento della somma concessa a titolo di finanziamento, il rilascio di eventuali garanzie per un ammontare equivalente alla somma da rimborsare.

## **8.0 CASI DI INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

La IISF potrà procedere alla risoluzione ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c. qualora il Cliente si renda inadempiente ad uno dei seguenti obblighi:

- mancato o ritardato pagamento di quanto dovuto per capitale e/o interessi, anche relativamente ad una sola rata;
- mancato rilascio della Autorizzazione Permanente di Addebito (Mandato di addebito diretto SEPA) o revoca della stessa;
- mancato rilascio di garanzie, ove richieste ed indicate nel contratto.

In tali casi il Cliente dovrà rimborsare tutte le rate rimanenti anche non scadute, salvo in ogni caso il diritto della IISF al risarcimento di ogni maggior danno.

## **8.1 DECADENZA DEL BENEFICIO DEL TERMINE**

La IISF avrà la facoltà di esigere immediatamente il pagamento delle rate non ancora riscosse e pertanto il Cliente decadrà dal beneficio del termine, qualora lo stesso venga a trovarsi in uno dei casi di cui all'art. 1186 c.c., fatto salvo in ogni caso il diritto della IISF al risarcimento del danno.

## **8.2 RESTITUZIONE DELL'INTERO**

Nei Contratti di Finanziamento senza interessi, in ogni caso di ritardato pagamento delle rate da parte del Cliente, la IISF potrà comunque richiedere l'immediata restituzione dell'intero secondo quanto disposto dall'art.1819 c.c..

## **9.0 CESSIONE**

IISF si riserva la facoltà, previa comunicazione scritta, di cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto di finanziamento, le relative garanzie, diritti ed accessori. In caso di cessione il cliente non può opporre alcuna eccezione di compensazione ovvero di altra natura nei confronti del cessionario né può avanzare alcuna pretesa nei confronti di quest'ultimo, che il cliente medesimo può far valere nei confronti di IISF o di terzi.

La IISF si riserva altresì la facoltà di cedere i crediti derivanti dal contratto di finanziamento.

## **10.0 MANCATA EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO**

La IISF in ogni caso avrà facoltà di non procedere alla erogazione della somma oggetto del presente Contratto di Finanziamento qualora le condizioni economiche del Cliente mutino in modo tale da pregiudicare l'adempimento delle obbligazioni.

## **11.0 FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.

## **12.0 LIMITI TERRITORIALI**

Quanto ivi previsto è valido solo nell'ambito del territorio Italiano, nel territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.

## **13.0 DEFINIZIONI**

Le espressioni sottoindicate hanno i seguenti significati:

**IISF:** IBM Italia Servizi Finanziari S.r.l. , con capitale sociale di Euro 60.000.000, sede legale e sede amministrativa in Segrate (Mi) , Circonvallazione Idroscalo - 20054 Segrate (Mi), iscritta al Reg. Imprese Milano Monza Brianza Lodi n. 08824510153, codice fiscale e P.IVA N. 08824510153 iscritta all'Albo Intermediari Finanziari ex art. 106 – N. 12;

soggetto all'attività di direzione e coordinamento di International Business Machines Corporation.

**Cliente:** la persona fisica o giuridica, soggetto iva, che sottoscrive un contratto con la IISF

**Contratto di Finanziamento:** documento sottoscritto dal Cliente e accettato o sottoscritto dalla IISF contenente le condizioni particolari del contratto di finanziamento.

**Autorizzazione Permanente di Addebito (Mandato di addebito diretto SEPA):** documento bancario tramite il quale il Cliente autorizza la propria banca al prelievo automatico delle rate di finanziamento sul proprio conto corrente.

**TAEG:** rappresenta il tasso annuo di interesse effettivo globale.

**Soggetto convenzionato:** è l'intermediario bancario o finanziario o il collaboratore esterno (agente in attività finanziaria o fornitore di beni e servizi) che in virtù di una "convenzione" con l'intermediario proponente offre "fuori sede" i suoi prodotti.

#### **14. 0 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL SOGGETTO DELEGATO E DEL TITOLARE EFFETTIVO IN ADEMPIMENTO DEL D.LGS 231/2007**

IBM Italia Servizi Finanziari S.r.l. rende noto che, in adempimento al D.Lgs 196/03 ed inoltre a quanto previsto dal D. Lgs 231/2007 in materia di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni ai fini antiriciclaggio per gli intermediari bancari e finanziari e per gli operatori non finanziari, tratta i dati relativi al soggetto delegato ad operare per conto del titolare del rapporto e quelli del titolare effettivo (di seguito "Soggetti Interessati") in accordo a quanto definito nell'ambito del presente documento. Desideriamo informarvi sul fatto che i dati personali, a noi conferiti, sono oggetto, da parte nostra, di trattamenti informatici o manuali, comunque dotati di procedure e sistemi idonei a garantire la sicurezza e riservatezza delle informazioni secondo le previsioni della normativa in materia per finalità di: adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili o di altra natura, a regolamenti o a norme comunitarie, anche in materia di appalti pubblici; conclusione del contratto, adempimento degli obblighi contrattuali o di vostre specifiche richieste prima della conclusione del contratto; gestione amministrativa del rapporto.

I dati in questione vengono trattati dal personale di IBM Italia Servizi Finanziari S.r.l. , preposto all'esecuzione delle attività relative alle finalità di cui sopra, il quale potrà renderli noti alle società del Gruppo IBM e dunque alle società controllanti e alle società sotto il comune controllo delle medesime controllanti, alla nostra rete di vendita. Dato che la nostra organizzazione ha carattere internazionale, i dati in questione vengono trasferiti anche al di fuori della Unione Europea.

In relazione al trattamento dei dati personali dei Soggetti Interessati e per la finalità sopra indicata, il Cliente assicura di adempiere a tutti gli obblighi derivanti dalla legge in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/03) e che pertanto IBM Italia Servizi Finanziari S.r.l. può effettuare lecitamente il trattamento di tali dati. Il Cliente si impegna, altresì, ad inoltrare ad IBM Italia Servizi Finanziari S.r.l. le richieste dei Soggetti Interessati per accedere, correggere, aggiornare o integrare i propri dati personali inesatti/incompleti, ovvero per cancellare o bloccare quelli trattati in violazione di legge, o ancora per opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi espressamente indicati nella richiesta, ed infine eventuali richieste volte a conoscere l'elenco aggiornato dei Responsabili.

Al fine di permettere ad IBM Italia Servizi Finanziari S.r.l. di dar seguito a tali eventuali

richieste, il Cliente, su richiesta dei soggetti interessati, si impegna ad inoltrare le stesse scrivendo a: IBM Italia Servizi Finanziari S.r.l. - Direzione Amministrativa - Circonvallazione Idroscalo - 20054 Segrate (MI).

## **15.0 TRATTAMENTO CONTABILE**

Nè IBM Corporation nè IISF o qualsiasi altra società del gruppo IBM rilasciano dichiarazioni di qualsiasi natura circa il trattamento contabile che il Cliente applicherà ai corrispettivi dal medesimo dovuti ai sensi delle presenti Condizioni Generali. IBM dichiara che IBM Corporation contabilizza i crediti derivanti dalle presenti Condizioni Generali come crediti finanziari al fine di adempiere ai propri obblighi informativi ai sensi delle norme applicabili negli Stati Uniti. Informazioni più dettagliate in merito a quanto precede saranno rese disponibili, se richiesto

La versione originale di queste Condizioni Generali è stata depositata presso lo Studio Dott.ssa Alessandra Zizanovich, notaio in Milano.

## **RECLAMI, RICORSI E CONCILIAZIONE**

Il cliente può presentare un reclamo all'intermediario, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica [indirizzo: IBM Italia Servizi Finanziari S.r.l. c.a. Rita Chironi – Circonvallazione Idroscalo – 20054 Segrate (Mi) e indirizzo di posta elettronica dell'ufficio reclami: rita\_chironi@it.ibm.com].

L'intermediario deve rispondere entro 60 giorni. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice il cliente può rivolgersi a:

*Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all'intermediario.

Segrate, 1 luglio 2024

IBM Italia Servizi Finanziari S.r.l.  
Circonvallazione Idroscalo - 20054 Segrate (Milano)  
Sito Internet: <https://www.ibm.com/it-it/financing/bank>  
per informazioni : [annalisa\\_cefola@it.ibm.com](mailto:annalisa_cefola@it.ibm.com)

# **IBM ITALIA SERVIZI FINANZIARI S.R.L.**

## **FOGLIO INFORMATIVO** **PER OPERAZIONI DI FACTORING** **PRO SOLVENDO, PRO SOLUTO, MATURITY**

**LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON  
COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO**

### **Sezione 1 - Informazioni su *IBM Italia Servizi Finanziari S.r.l.***

La IBM Italia Servizi Finanziari S.r.l. è un intermediario finanziario con sede legale e sede amministrativa in Segrate (Mi), Circonvallazione Idroscalo, capitale sociale di Euro 60.000.000 interamente versato e riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato: Euro 63.891.313; Codice Fiscale Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 08824510153, Partita I.V.A. 08824510153, iscritto nell'Albo Intermediari Finanziari ex art.106 - N.12; soggetto all'attività di direzione e coordinamento di International Business Machines Corporation.

Sito Internet : <https://www.ibm.com/it-it/financing/bank>  
Per informazioni : [annalisa\\_cefola@it.ibm.com](mailto:annalisa_cefola@it.ibm.com)

### **Sezione 1-bis - Informazioni ulteriori in caso di offerta fuori sede**

- Offerta fuori sede effettuata da IBM Italia Servizi Finanziari S.r.l. mediante propri dipendenti: Nome e Cognome .....

## **Sezione 2 - Caratteristiche e rischi dell'Operazione**

### **Factoring Pro Solvendo**

#### Descrizione del servizio

Acquisto dei crediti commerciali vantati verso un insieme predefinito di debitori, senza assunzione del rischio del mancato pagamento dovuto ad insolvenza degli stessi con la possibilità di ottenere l'anticipazione, in tutto o in parte, del corrispettivo dei crediti stessi, ovvero il rilascio di garanzie di pagamento a favore dei propri creditori.

#### Rischi a carico del cliente

Il cliente garantisce l'esistenza dei crediti ceduti ed assume le obbligazioni previste dal contratto. L'eventuale inadempimento di tali obbligazioni legittima IBM Italia Servizi Finanziari S.r.l. a richiedere l'immediata restituzione delle somme anticipate quale corrispettivo dei crediti ceduti e non ancora incassati.

### **Factoring Pro Soluta**

#### Descrizione del servizio

Acquisto dei crediti commerciali vantati verso tutti i propri debitori, ovvero verso un insieme predefinito di essi, con assunzione del rischio del mancato pagamento dovuto ad insolvenza degli stessi, nei limiti dei plafond di credito definiti per ciascun debitore e con la possibilità di ottenere l'anticipazione, in tutto o in parte, del corrispettivo dei crediti stessi ovvero il rilascio di garanzie di pagamento a favore di propri creditori.

#### Rischi a carico del cliente

Il cliente garantisce l'esistenza dei crediti ceduti ed assume le obbligazioni previste dal contratto. L'eventuale inadempimento di tali obbligazioni comporta, in via di principio, il venir meno della garanzia di solvenza prestata da IBM Italia Servizi Finanziari S.r.l. e legittima quest'ultima a richiedere l'immediata restituzione delle somme anticipate quale corrispettivo dei crediti ceduti e non ancora incassati.

### **Factoring Maturity**

#### Descrizione del servizio

Acquisto dei crediti commerciali vantati verso un insieme predefinito di debitori ed assunzione del rischio del ritardato pagamento rispetto alle scadenze contrattuali. L'acquisto dei crediti può essere operato con assunzione del rischio del mancato pagamento dovuto ad insolvenza dei debitori, nei limiti dei plafond di credito definiti per ciascuno di essi. Il corrispettivo dei crediti ceduti viene normalmente accreditato alla loro scadenza originaria, salva la possibilità di ottenere l'anticipazione, in tutto o in parte, ovvero il rilascio di garanzie di pagamento a favore di propri creditori.

### Rischi a carico del cliente

Il cliente garantisce l'esistenza dei crediti ceduti ed assume le obbligazioni previste dal contratto. L'eventuale inadempimento di tali obbligazioni comporta, in via di principio, il venir meno della garanzia di solvenza eventualmente prestata da IBM Italia Servizi Finanziari S.r.l. e legittima quest'ultima a richiedere l'immediata restituzione delle somme anticipate quale corrispettivo dei crediti ceduti e non ancora incassati.

### **Sezione 3 - Caratteristiche economiche (condizioni massime applicabili)**

#### **\* Anticipazioni, TAEG (massimo applicabile):**

Euribor 1 mese (\*\*) + 4,50% nominale annuo, posticipato con capitalizzazione mensile;

(\*\*) Per "Euribor 1 mese" si intendono le rilevazioni giornaliere dell'Euribor 1 mese pubblicati dal quotidiano "IL SOLE 24 ORE". Ai movimenti di ciascun mese verrà applicato il valore dell'Euribor 1 mese rilevato l'ultimo giorno lavorativo del mese precedente (tasso base). Tale tasso base verrà modificato nel corso del mese ad ogni variazione del valore dell'Euribor pari o superiore a 25 "basic points" in aumento o in diminuzione rispetto al tasso base in vigore ed il nuovo Euribor 1 mese sarà applicato a partire dalla relativa data di rilevazione.

In caso di rilevazioni con valori negativi, per "Euribor 1 MESE" verrà utilizzato il valore di 0,0% (zeropercento).

In nessun caso il tasso base utilizzato potrà essere inferiore a 0,0% (zeropercento).

Qualora l'EURIBOR come sopra definito, non dovesse essere più pubblicato, IISF selezionerà un nuovo tasso di riferimento comparabile che sarà notificato; il nuovo parametro di riferimento selezionato verrà applicato in modo coerente con la prassi di mercato e dovrà fornire un tasso di rendimento sostanzialmente equivalente al tasso di rendimento che si sarebbe aspettato di ricevere con l'EURIBOR in vigore immediatamente prima della sua interruzione; fermo restando che, laddove tale prassi di mercato non possa essere seguita per ragioni amministrative e/o di gestione del rapporto, il parametro (o tasso) così individuato sarà applicato nella maniera, o come altrimenti, ragionevolmente determinato.

Quanto sopra ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall' art .118 TUB .

#### **\* Commissioni di gestione (massimo applicabile):**

2,00% sull'ammontare dei crediti ceduti;

#### **\* Commissioni per l'assunzione di rischio di insolvenza dei debitori ceduti in pro-soluto (massimo applicabile):**

2,00% sull'ammontare dei crediti ceduti;

#### **\* Commissioni di cessione (massimo applicabile):**

**in riferimento ai contratti stipulati con cedenti che comportano pagamenti dai debitori ceduti in pro-soluto con tempificazioni maggiori di 6 mesi :**

10 % sull'ammontare dei crediti ceduti;



Le Commissioni di gestione, di rischio, di cessione e gli interessi per Anticipazione saranno addebitati dal Factor al Fornitore con cadenza mensile e le relative fatture saranno esigibili a 30 giorni dalla data di emissione.

#### **Sezione 4 - Principali Clausole contrattuali regolanti il servizio e l'operazione**

##### **Art. 1 – OGGETTO**

Il presente contratto ha per oggetto la disciplina delle future cessioni verso corrispettivo di crediti vantati dal Fornitore nei confronti dei propri debitori, nonché l'esecuzione da parte del Factor di una o più delle seguenti prestazioni:

- a) il sollecito del pagamento e l'incasso dei crediti ceduti dal Fornitore, nonché la registrazione sulle proprie evidenze dei crediti e dei fatti amministrativi e gestionali ad essi connessi, sino al loro incasso;
- b) il pagamento anticipato, in tutto o in parte, del corrispettivo dei crediti ceduti;
- c) l'assunzione, in tutto o in parte, del rischio del mancato pagamento dovuto ad inadempimento dei debitori;

Il Factor potrà effettuare inoltre, a richiesta del Fornitore, altre prestazioni quali, ad esempio, la valutazione dei potenziali clienti italiani ed esteri ed il recupero anche giudiziale dei crediti.

Per l'effettuazione delle prestazioni indicate e per gli oneri e rischi relativi, il Fornitore dovrà corrispondere al Factor i compensi e le spese meglio specificate nelle "Condizioni economiche" allegate al presente contratto e nei suoi aggiornamenti.

#### Sezione I - DISCIPLINA DELLA CESSIONE

##### **Art. 2 - TERMINI E MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLE CESSIONI DI CREDITO**

Il Fornitore, salvo diversi accordi, proporrà al Factor la cessione in massa di tutti i propri crediti nei confronti di ogni Debitore; ricorrendone le condizioni i crediti futuri si trasferiranno ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, altrimenti, secondo le regole del codice civile, quando verranno ad esistenza. Sarà cura del Fornitore segnalare al Factor il sorgere del credito, secondo le modalità che avranno previamente concordato. Qualora ci si accordi di procedere alla cessione di ogni singolo credito, il Fornitore dovrà proporla entro il termine di trenta giorni dalla data di spedizione delle merci o di prestazioni di servizi. Di ogni cessione accettata dal Factor sarà data comunicazione al Debitore a cura e spese del Fornitore, nelle forme più idonee, indicate dal Factor. L'avvenuta cessione dovrà essere evidenziata mediante annotazione apposta sulle fatture relative ai crediti ceduti. Il Fornitore dovrà consegnare al Factor, entro 30 gg. dalla data di emissione, copia delle fatture relative ai crediti ceduti, unitamente all'intera documentazione probatoria, costitutiva ed accessoria dei crediti stessi.

Qualora le Parti concordino di non comunicare al Debitore l'avvenuta cessione dei crediti, il rapporto sarà disciplinato in un separato accordo.

Per i crediti che sorgeranno da contratti già stipulati o in corso di esecuzione, il Fornitore consegnerà al Factor copia del contratto, ordine, conferma d'ordine e relativo piano di fatturazione.

I crediti si intenderanno ceduti con i privilegi, le garanzie personali e reali e con gli altri accessori. Eventuali effetti cambiari o altri titoli saranno consegnati al Factor, debitamente girati dal Fornitore, ove possibile. Per tali titoli si applicheranno, nei confronti del Fornitore e dei terzi, le norme bancarie vigenti in tema di incasso, sconto, accettazione di effetti. Nel caso in cui le modalità di pagamento dei crediti prevedano l'emissione di ricevute bancarie, sarà il Factor ad emettere le ricevute stesse e ad inviarle all'incasso.

Il Factor pagherà al Fornitore il corrispettivo della cessione alla data pattuita o, in mancanza, al momento dell'effettivo incasso di ciascun credito. In caso di cessione Pro soluto e di mancato pagamento da parte del Debitore, il corrispettivo sarà pagato dal Factor, nei limiti del Plafond concesso, decorsi 210 giorni dalla loro scadenza. Le parti possono convenire che il Factor ne anticipi la corresponsione.

### **Art. 3 - GARANZIE PRESTATE DAL FORNITORE IN MERITO AI CREDITI CEDUTI**

Senza necessità di ulteriori conferme, si intende che, al momento di ogni cessione, il Fornitore garantisca, rinunciando ora per allora ad ogni eccezione in proposito:

- a) che i crediti ceduti sono o, in caso di cessione di crediti futuri, saranno certi, liquidi ed esigibili a scadenza;
- b) che l'importo dei crediti ceduti è, o in caso di cessione di crediti futuri sarà, incontestabilmente dovuto dal Debitore al Fornitore quale corrispettivo di merci o beni effettivamente forniti o di servizi effettivamente resi;
- c) che ha adempiuto o adempirà esattamente e puntualmente i contratti in base ai quali i crediti sono sorti o sorgeranno;
- d) che è, o in caso di cessione di crediti futuri sarà, unico legittimo ed assoluto titolare dei crediti oggetto di cessione, i quali sono o saranno legittimamente trasferibili, non soggetti a sequestro, pignoramento, né ad altri vincoli a favore di terzi;
- e) che, all'atto della cessione, i debitori non hanno crediti che possano essere imputati a compensazione, sia pure parziale, dei crediti ceduti, e che le merci, i beni o i servizi oggetto dei contratti stipulati fra il Fornitore ed il Debitore, nonché gli eventuali documenti relativi, non sono gravati da pegni o privilegi né soggetti ad altri vincoli a favore di terzi;
- f) la solvenza del Debitore, salvo il caso previsto all'art. 9 del presente contratto;
- g) che i crediti ceduti sono, o in caso di cessione di crediti futuri saranno, originati da contratti di fornitura regolati dalla legge italiana, salvo espressa deroga del Factor;
- h) che i contratti di fornitura non contengono clausole lesive degli interessi del Factor.

## Sezione II - OBBLIGHI DEL FORNITORE

### **Art. 4 – INFORMAZIONE**

Il Fornitore dovrà preventivamente sottoporre al Factor l'elenco completo di tutta la sua clientela, indicando per ciascun nominativo il volume d'affari in corso e previsionale, specificando altresì l'esistenza di altri rapporti di factoring occasionali e/o continuativi, nonché ogni altra informazione che il Factor riterrà opportuno richiedere sull'andamento

del rapporto con il Debitore, anche al fine di valutare l'eventuale rinuncia alla garanzia di solvenza prestata dal Fornitore.

In corso di rapporto il Fornitore dovrà aggiornare tempestivamente il Factor circa l'acquisizione di eventuale nuova clientela e l'avvio di altri rapporti di factoring.

Il Fornitore si obbliga a mettere a disposizione del Factor o dei suoi incaricati tutta la documentazione e le informazioni riguardanti le caratteristiche qualitative dei crediti ceduti e i rapporti commerciali dai quali detti crediti sorgono, con riguardo, ad esempio, alle procedure seguite nella istruttoria e valutazione della clientela e della documentazione relativa ai contratti, alle forniture, ecc. Il Fornitore è inoltre obbligato ad aggiornare periodicamente la suddetta documentazione e le informazioni, consentendo al Factor di verificare compiutamente l'adempimento dei suddetti obblighi.

#### **Art. 5 – RAPPORTI CON I DEBITORI**

Il Fornitore si impegna a far sì che i contratti di fornitura siano eseguiti nel rispetto delle norme fiscali, valutarie e doganali e a far sì che i pagamenti dei crediti ceduti vengano effettuati dai Debitori esclusivamente al Factor, astenendosi da qualsiasi iniziativa tendente all'incasso dei crediti medesimi. Al verificarsi di pagamenti dei Debitori erroneamente effettuati al Fornitore, questi è obbligato a trasmettere immediatamente al Factor le somme, gli eventuali titoli debitamente girati ed i valori ricevuti; ove si tratti di titoli non trasferibili, il Fornitore si asterrà dal negoziarli e sarà comunque obbligato ad adoperarsi, d'intesa con il Factor, presso i Debitori, per consentirne l'incasso.

Il Fornitore non potrà modificare, con i Debitori, le condizioni di vendita e/o di prestazione dei servizi, non potrà accordare abbuoni, riduzioni di prezzo, né accettare dilazioni di pagamento, restituzione di merce, né addivenire a transazioni con i Debitori, senza il consenso scritto del Factor.

Il Fornitore dovrà tempestivamente informare il Factor dell'emissione di eventuali note di credito a favore dei Debitori, trasmettendole al Factor per la contabilizzazione.

#### **Art. 6 – COLLABORAZIONE**

Il Fornitore è tenuto a collaborare in ogni modo con il Factor, fornendo d'iniziativa ogni notizia di rilievo in suo possesso riguardante la solvibilità dei Debitori ceduti, ogni loro eccezione, pretesa, reclamo, domanda giudiziale o stragiudiziale anche non attinenti il rapporto commerciale. Dovrà inoltre comunicare l'esistenza di rapporti pregressi con i Debitori offerti in cessione e le eventuali controversie allo stato esistenti.

A semplice richiesta del Factor il Fornitore dovrà fornire a proprie spese copie ed estratti anche autentici delle scritture contabili in qualsiasi modo attinenti al rapporto di factoring, nonché sottoscrivere ogni documento che attesti la cessione dei crediti e delle eventuali garanzie che li assistono, utile per l'incasso dei crediti stessi e delle somme accessorie, anche in via giudiziale o stragiudiziale.

### Sezione III - PRESTAZIONI DEL FACTOR

#### **Art. 7 – REGISTRAZIONE ED INCASSO DEI CREDITI CEDUTI**

Il Factor provvederà all'incasso dei crediti ceduti, inviando solleciti ai Debitori che presentino ritardi o irregolarità nei pagamenti nonché alla registrazione dei crediti ceduti su apposite evidenze dando periodica informazione al Fornitore delle successive attività svolte.

#### **Art. 8 – PAGAMENTO ANTICIPATO DEL CORRISPETTIVO**

Su richiesta del Fornitore, il Factor potrà pagare in tutto o in parte i corrispettivi dovuti per i crediti ceduti, anche prima dell'incasso effettivo degli stessi. In tal caso sulle somme anticipate decorreranno interessi convenzionali nella misura determinata nelle Condizioni Economiche, sino al momento dell'incasso dei crediti da parte del Factor o dalla diversa data convenzionalmente stabilita tra le parti.

Salvo quanto previsto al successivo art. 9, il Fornitore garantisce la solvenza del Debitore. Di conseguenza, in caso di mancato incasso alla scadenza dei crediti ceduti e su richiesta del Factor, il Fornitore dovrà restituire al Factor quanto eventualmente ricevuto a titolo di pagamento anticipato del corrispettivo, oltre alle spese ed agli interessi convenzionali maturati sino alla data della restituzione. Il Fornitore è inoltre obbligato a tale restituzione, in qualsiasi momento ed a semplice richiesta del Factor, anche qualora vengano meno le garanzie prestate dal Fornitore, in relazione ai crediti ceduti, o qualora vengano rilevate situazioni di insolvenza del Debitore verso terzi (es. segnalazioni in CR, protesti, ecc.) o verso il Factor medesimo nell'ambito di rapporti diversi da quello in essere con il Fornitore.

Ad avvenuta restituzione dei corrispettivi anticipati e di quant'altro dovuto, la cessione si considererà risolta, salvo che il Fornitore chieda al Factor, e questo vi acconsenta, di esperire, a proprie spese, le azioni necessarie al recupero del credito.

In caso di mancata restituzione dei corrispettivi anticipati, il Factor avrà facoltà di agire nei confronti sia del Fornitore sia del Debitore per il recupero di quanto dovutogli e potrà altresì stipulare transazioni con il Debitore ed intraprendere ogni altra iniziativa a tal fine utile od opportuna. Eventuali rinunce totali o parziali ai crediti ceduti, conseguenti a transazioni poste in essere dal Factor per le finalità di cui al presente comma, comporteranno identica riduzione del corrispettivo dovuto dal Factor al Fornitore, che accetta sin d'ora incondizionatamente tale riduzione.

#### **Art. 9 - ASSUNZIONE DA PARTE DEL FACTOR DEL RISCHIO DEL MANCATO PAGAMENTO DEL DEBITORE**

Il Factor, esclusivamente previa espressa richiesta del Fornitore, potrà rinunciare alla garanzia da questi prestata in merito alla solvenza del Debitore, assumendosi il rischio del mancato pagamento da parte del Debitore (Pro soluto), previa determinazione di un Plafond alla sua assunzione di rischio e nel quadro delle disposizioni e modalità operative

contenute nella sezione IV "Disciplina dell'assunzione da parte del Factor del rischio del mancato pagamento del Debitore".

#### Sezione IV - DISCIPLINA DELL'ASSUNZIONE DA PARTE DEL FACTOR DEL RISCHIO DEL MANCATO PAGAMENTO DEL DEBITORE

### **Art. 10 – CONCESSIONE, LIMITI ED EFFETTI DELL'ASSUNZIONE DI RISCHIO DEL FACTOR**

Il Fornitore che intenda richiedere al Factor di assumere il rischio del mancato pagamento di un determinato Debitore, dovrà sottoporgli una richiesta con le modalità indicate dal Factor. Il Factor comunicherà al Fornitore per iscritto le sue determinazioni in merito, indicando l'importo del Plafond accordato e le ulteriori condizioni.

Nei limiti dell'importo del Plafond accordato il Factor si assumerà il rischio del mancato pagamento dell'ammontare in linea capitale dei crediti stessi, salvo quanto previsto al successivo art. 13, restandone pertanto espressamente esclusi:

- quant'altro dovuto dal Debitore a titolo di risarcimento, penale, interessi di ritardato pagamento;
- ogni arrotondamento, sconto, abbuono, deduzione ecc. che il Debitore in sede di pagamento effettui, ancorché non autorizzato, a decurtazione dell'importo esposto in fattura;
- i crediti relativi a forniture o prestazioni di servizi che siano state eseguite in data anteriore alla data di decorrenza del Plafond;
- i crediti con termini di pagamento superiori a quelli definiti nella comunicazione del Factor di assunzione del rischio;
- i crediti con modalità di pagamento di rischio superiore a quelle indicate nella comunicazione del Factor di assunzione del rischio, tenendo conto del seguente ordine decrescente di rischio: rimessa diretta, ricevuta bancaria, mezzi elettronici di pagamento (es. Rid, RiBa), tratta semplice o autorizzata, cessione di portafoglio, tratta accettata o pagherò.

Si intendono inoltre espressamente esclusi dalla assunzione di rischio del Factor quei casi in cui il mancato pagamento sia dovuto al verificarsi di cause di forza maggiore, quali: stato di guerra dichiarata o non dichiarata, ostilità e loro conseguenze, rivoluzioni, tumulti, ribellioni totali o parziali, moratorie generali e particolari, eventi catastrofici di origine naturale nonché da esplosioni o contaminazioni radioattive.

L'assunzione di rischio in relazione a ciascun Debitore comporterà l'obbligo inderogabile del Fornitore di cedere indistintamente tutti i crediti che vanterà nei confronti dello stesso a decorrere dalla data di validità del Plafond concesso.

I crediti che all'atto della cessione siano in tutto o in parte eccedenti l'ammontare del Plafond concesso si intenderanno accettati in cessione senza assunzione di rischio del Factor, salvo quanto previsto al successivo art. 11 in merito alla rotatività del Plafond.

## **Art. 11 – CARATTERISTICHE DEL PLAFOND DI CREDITO**

La validità del Plafond decorrerà dalla data della comunicazione contenente la risposta del Factor o dalla diversa data espressamente ivi indicata.

Il Plafond di credito sul Debitore ha carattere di rotatività, cosicché, qualora lo stesso risulti totalmente utilizzato, ogni pagamento da parte del Debitore o di terzi relativo a crediti ceduti, in essere e garantiti, nonché ogni nota di credito emessa in relazione agli stessi renderà disponibile per pari importo il Plafond medesimo. Ne consegue che nei limiti di tale disponibilità i crediti fino allora non rientranti nel Plafond vi rientreranno automaticamente, in successione di data emissione e numero della fattura a partire dalla più vecchia.

Il Factor per la contabilizzazione delle fatture cedute utilizza una gestione analitica, consistente nella gestione in via continuativa per singola fattura, nelle sue componenti di (i) accolto all'interno del Plafond e (ii) di accolto non in garanzia.

## **Art. 12 – REVOCA E RIDUZIONE DEL PLAFOND DI CREDITO**

E' facoltà del Factor revocare o ridurre in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione, i Plafond di credito concessi dandone comunicazione per iscritto al Fornitore con il mezzo ritenuto più rapido ed idoneo; l'efficacia della revoca o della riduzione decorre dalla data di ricezione della comunicazione da parte di quest'ultimo (ex nunc), intendendosi pertanto escluso qualsiasi effetto retroattivo.

La revoca di un Plafond di credito fa cessare automaticamente la "rotatività" del Plafond. La revoca di un Plafond parzialmente o totalmente inutilizzato non impedirà, peraltro, l'accoglimento in garanzia di crediti per un ammontare complessivo pari all'importo inutilizzato alla data di efficacia del provvedimento, sempreché le relative fatture abbiano data di emissione antecedente a quella di efficacia del provvedimento stesso, si riferiscano a merci consegnate o a prestazioni rese alla data medesima e l'importo totale del singolo credito non sia superiore al valore del Plafond parzialmente o totalmente inutilizzato. Ne consegue che, all'atto della revoca, i crediti in eccedenza al Plafond concesso o non aventi le caratteristiche per essere garantiti, si considereranno definitivamente non garantiti dal Factor.

In caso di revoca di un Plafond di credito, il Fornitore sarà obbligato a cedere al Factor i crediti derivanti dalle forniture effettuate al Debitore successivamente alla revoca ed a non modificarne a danno del Factor i termini e le modalità di pagamento rispetto a quelli previsti per i crediti garantiti, sino a che il Debitore non abbia provveduto all'integrale pagamento dei crediti risultanti garantiti alla data della revoca.

In caso di revoca di un Plafond di credito, ai soli fini dei rapporti interni tra Fornitore e Factor, tutti i pagamenti effettuati dal Debitore o da terzi, unitamente alle eventuali note di credito emesse dal Fornitore, verranno imputati in base alla data di emissione e al numero della relativa fattura, a partire dalla più vecchia. Resta viceversa inteso che i pagamenti effettuati a titolo di riparto da procedure concorsuali cui il Debitore dovesse essere assoggettato saranno ripartiti in misura proporzionale tra crediti garantiti e non garantiti in

essere alla data di efficacia della revoca del Plafond, mentre i recuperi e/o pagamenti effettuati da terzi verranno imputati prioritariamente ai crediti garantiti in essere.

In caso di riduzione di un Plafond di credito, la rotatività sarà operante nei limiti del minor importo solo dopo il pagamento dei crediti garantiti eventualmente eccedenti il nuovo limite.

### **Art. 13 – RIASSUNZIONE DEL RISCHIO IN CAPO AL FORNITORE**

Il rischio assunto dal Factor con la rinuncia alla garanzia della solvenza prestata dal Fornitore potrà ritornare in capo allo stesso, limitatamente a ciascun singolo credito, al venir meno di una delle garanzie prestate dal Fornitore ed indicate all'art. 3. Conseguentemente il Fornitore sarà tenuto a riacquistare il relativo credito, corrispondendo al Factor un importo pari ai corrispettivi eventualmente già ricevuti oltre interessi e spese.

In caso di inadempimento agli obblighi indicati nell'art. 2 e segnatamente a quello di cedere al Factor tutti i crediti vantati nei confronti di ciascun Debitore, nonché di inadempimento agli obblighi indicati nella Sezione "Obblighi del Fornitore", il Factor potrà diffidare il Fornitore a sanare il proprio inadempimento entro 15 giorni dal ricevimento della diffida.

Scaduto inutilmente detto termine, se l'inadempimento si riferisce ad un ammontare di crediti pari o superiore al 30% del complessivo ammontare di crediti ceduti, vantati, alla data dell'inadempimento, verso il medesimo Debitore, sarà revocato con efficacia retroattiva il Plafond di credito al Fornitore che assumerà la garanzia della solvenza del Debitore ceduto nei confronti di tutti i crediti ceduti.

Qualora, invece, l'inadempimento riguardi un ammontare di crediti di importo inferiore, il Fornitore dovrà pagare una penale pari al 3% dell'ammontare dei crediti non ceduti o comunque interessati dall'inadempimento, salvo il maggior danno.

Il Factor potrà dichiarare la decadenza della garanzia, limitatamente a quei crediti per i quali il Fornitore sia inadempiente nei confronti del Factor al pagamento delle competenze, a qualsiasi titolo dovute e nonostante questi gli abbia dato un termine non inferiore a quindici giorni per rimediare al proprio inadempimento.

### **Art. 14 – SOSPENSIONE DELLA GARANZIA DI SOLVENZA DEL DEBITORE**

Considerato che il Fornitore risponde dell'esistenza e dell'esigibilità dei crediti ceduti, qualora il Debitore adduca a motivo del mancato pagamento:

- inadempienze contrattuali del Fornitore;
- contestazioni sulle forniture;
- compensazioni con crediti vantati nei confronti del Fornitore;

la garanzia relativamente ai crediti contestati si intenderà sospesa ed il Fornitore dovrà addivenire ad una composizione amichevole della vertenza con il Debitore entro 180 gg. dalla data della fattura; in assenza di tale amichevole composizione il Fornitore

riacquisterà il credito corrispondendo al Factor un importo pari ai corrispettivi eventualmente già ricevuti, oltre eventuali interessi e spese.

Ove il Fornitore decida di accertare giudizialmente l'esistenza e l'ammontare del credito riacquistato, resta inteso che dovrà darne immediata comunicazione al Factor facendo poi seguire puntuali aggiornamenti sullo stato della vertenza e, ove richiesto, dandone idonea prova documentale. Qualora, nel termine ultimo di 3 anni dalla data in cui si è avuto conoscenza delle eccezioni del Debitore, la controversia sia definitivamente risolta a favore del Fornitore, la garanzia del Factor, nei limiti del Plafond accordato in essere al momento della notizia della contestazione e per l'importo accertato dei crediti, tornerà ad avere efficacia, a condizione comunque che:

- il Fornitore ceda nuovamente i citati crediti al Factor;
- il Fornitore corrisponda al Factor i compensi e quant'altro di eventuale spettanza di quest'ultimo per il periodo di mancato percepimento.

In assenza di definitiva conclusione della controversia nel citato termine di tre anni, la garanzia della solvenza del Debitore in riferimento allo specifico credito rimarrà in capo al Fornitore.

## Sezione V - DISPOSIZIONI GENERALI

### **Art. 15 – CONTABILIZZAZIONE**

Tutte le partite di dare ed avere che sorgeranno in dipendenza dal rapporto di factoring, saranno annotate dal Factor in uno o più conti, eventualmente articolati in sottoconti.

Il Factor invierà periodicamente al Fornitore estratti conto sui quali saranno annotati: a credito del Fornitore e alla data dell'accettazione, l'ammontare dei corrispettivi della cessione dei crediti Pro solvendo, che sarà reso disponibile successivamente al loro incasso e dei crediti Pro soluto, il cui ammontare sarà parimenti reso disponibile successivamente al loro incasso o, in caso di mancato pagamento del Debitore ed al ricorrere delle altre condizioni contrattuali, entro il termine indicato all'art. 2; a debito del Fornitore e alla data di erogazione, l'ammontare dei corrispettivi anticipati dal Factor e degli interessi maturati nella misura e alle condizioni concordate separatamente.

Se entro sessanta giorni dalla loro ricezione il Fornitore non ne contesti il contenuto con lettera raccomandata a.r., gli estratti conto, le comunicazioni relative a documentazione contabile inerente al rapporto in essere ed ogni altra informazione sulla gestione dei crediti ceduti si intenderanno approvati, e faranno piena prova contro il Fornitore stesso.

### **Art. 16 – COMPENSAZIONE VOLONTARIA**

Il Factor avrà diritto di trattenere somme e compensare propri debiti a qualsiasi titolo nei confronti del Fornitore con propri crediti a qualsiasi titolo vantati nei confronti del medesimo, ivi compresi i crediti di terzi nei confronti del Fornitore dei quali il Factor si sia reso cessionario o comunque garante.



In caso di inadempimento del Fornitore ad uno qualsiasi degli obblighi di pagamento nei confronti del Factor, questi potrà considerare liquidi ed esigibili i crediti indipendentemente dalle rispettive scadenze.

#### **Art. 17 – NORME IN MATERIA DI TRASPARENZA DEL RAPPORTO**

Nel rispetto delle norme di tempo in tempo vigenti, il Factor potrà modificare unilateralmente la misura dei compensi pattuiti, dandone comunicazione scritta al Fornitore nei modi e nei termini previsti dalla legge medesima, fatto salvo il diritto del Fornitore di recedere dal contratto entro i termini di legge.

Qualora il Fornitore si avvalga della facoltà di recedere dal contratto, le parti procederanno alla liquidazione del rapporto, secondo le modalità previste nell'art. 20.

Le comunicazioni periodiche verranno effettuate al domicilio del Fornitore mediante posta ordinaria senza alcun onere aggiuntivo a carico del Cliente

#### **Art. 18 – DURATA – RECESSO**

Il presente contratto ha durata indeterminata; é facoltà delle parti, purché adempienti, recedere dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata all'altra parte, senza obbligo di motivazione né di preavviso.

#### **Art. 19 – RISOLUZIONE**

Sia il Factor che il Fornitore possono chiedere la risoluzione del contratto. Il Factor potrà inoltre far valere la risoluzione del contratto stesso ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, dandone comunicazione al Fornitore a mezzo lettera raccomandata in caso di violazione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dagli artt. 3 (Garanzie prestate dal Fornitore in merito ai crediti ceduti), 4 (Informazione), 5 (Rapporti con i Debitori), 6 (Collaborazione), 8 (Pagamento anticipato del corrispettivo) del presente contratto.

#### **Art. 20 – EFFETTI DELLO SCIoglIMENTO**

Lo scioglimento del contratto non pregiudicherà la validità ed efficacia delle cessioni di credito già perfezionate, che continueranno ad essere regolate dal presente contratto e per le quali avranno valore tutte le obbligazioni e garanzie accessorie assunte dal Fornitore. In caso di scioglimento e salvo diverso accordo, le parti procederanno alla liquidazione del rapporto entro 15 giorni dal momento in cui siano giunti a scadenza tutti i crediti già sorti, ceduti al Factor sino alla data di efficacia del recesso o della risoluzione, fatto comunque salvo quanto previsto nel secondo comma dell'art. 8 relativamente agli obblighi di restituzione in capo al Fornitore. Entro il medesimo termine il Fornitore avrà l'obbligo - senza necessità di previa costituzione in mora - di restituire al Factor i corrispettivi eventualmente ricevuti in via anticipata a fronte dei crediti ceduti Pro solvendo non ancora incassati, oltre agli interessi convenzionali maturati sino alla data della restituzione ed alle spese. Ad avvenuta restituzione di detti corrispettivi, le cessioni dei relativi crediti si

considereranno ad ogni effetto risolte. In caso di ritardo nell' adempimento dell' obbligo di restituzione, sulle somme dovute decorreranno interessi moratori nella misura concordata.

#### **Art. 21 – REGISTRAZIONE**

Le spese per l'eventuale registrazione del presente contratto e delle conseguenti cessioni di credito, saranno ad esclusivo carico del Fornitore.

#### **Art. 23 – FORO CONVENZIONALE**

Per qualunque controversia dovesse sorgere sulla validità, interpretazione ed esecuzione del presente contratto e delle conseguenti cessioni di credito, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Milano.

#### **Art. 24 – Trattamento dei dati personali in adempimento del D. LGS. 231/2007**

In adempimento ai propri obblighi derivanti dal D. Lgs 231/2007 come successivamente modificato ed integrato ( Normativa Antiriciclaggio), IBM Italia Servizi Finanziari S.r.l .e le sue consociate, i fornitori ed i suoi sub responsabili possono archiviare o altrimenti trattare le informazioni personali, per esempio nomi, indirizzi, data di nascita ed informazioni identificative dei soggetti delegati ad operare in nome e per conto del Cliente e dei titolari effettivi del Cliente secondo quanto indicato nel succitato decreto. Tali informazioni verranno utilizzate esclusivamente al fine di adempiere alla Normativa Antiriciclaggio. Ove siano richiesti la notifica o il consenso da parte delle persone fisiche ai fini di tale trattamento, il Cliente dovrà comunicare e ottenere tale consenso. Il documento relativo alle norme di tutela della privacy di IBM disponibile alla pagina <https://www.ibm.com/it-it/privacy> fornisce ulteriori dettagli sulla raccolta ed uso da parte di IBM dei dati personali .

#### **Informazioni di contatto commerciale**

IISF, i suoi fornitori ed i suoi sub responsabili e tutte le società appartenenti al gruppo IBM possono archiviare e altrimenti trattare le informazioni di contatto commerciale (Business Contact Information, BCI) del Cliente, del suo personale e dei suoi utenti autorizzati come, ad esempio , il nome , il numero di telefono aziendale, l' indirizzo, l'e-mail e l' ID utente , ai fini dei rapporti commerciali intrattenuti con gli stessi e ovunque svolgano attività' . Ove siano richiesti la notifica o il consenso da parte delle persone fisiche ai fini del trattamento, il Cliente dovrà comunicare ed ottenere tale consenso .

#### **Account data**

I Dati dell'Account sono quelle informazioni, diverse dalle BCI e dai dati contenuti nelle macchine, che il Cliente fornisce ad IISF e a tutte le società appartenenti al gruppo IBM per consentire l' acquisizione e l' uso di prodotti IBM e che IISF e tutte le società del gruppo IBM raccoglie utilizzando le tecnologie di tracciamento come, ad esempio, i cookies ed i web beacons, in relazione all'utilizzo di prodotti IBM da parte del Cliente. IISF, i suoi fornitori e sub responsabili tutte le società appartenenti al gruppo IBM possono utilizzare i Dati dell'Account, ad esempio per attivare le funzionalità del prodotto,

amministrare l'uso, personalizzare l'esperienza e altrimenti supportare o migliorare l'utilizzo di prodotti IBM .

Il documento relativo alle Norme di tutela della privacy online IBM (IBM Online Privacy Statement) disponibile alla pagina web <https://www.ibm.com/it-it/privacy> nonche' i relativi allegati o documenti tecnici forniscono ulteriori informazioni.

## **Art. 25 – Cessione**

Il Factor si riserva la facolta', previa comunicazione scritta, di cedere a terzi, in tutto o in parte, il presente contratto , le relative garanzie, diritti ed accessori. In caso di cessione il Fornitore non puo' opporre alcuna eccezione di compensazione ovvero di altra natura nei confronti del cessionario nè può avanzare alcuna pretesa nei confronti di quest' ultimo , che il Fornitore medesimo puo' far valere nei confronti di IISF o di terzi.

Il Factor si riserva altresì la facolta' di cedere i crediti derivanti dal presente contratto

## **DEFINIZIONI:**

**FACTOR:** indica oltre alla IBM Italia Servizi Finanziari S.r.l. , anche il Factor estero o la Società corrispondente di cui la stessa si avvale o si avvarrà per l'espletamento dei suoi servizi in campo internazionale;

**FORNITORE:** indica l'impresa cliente del Factor, cioè la controparte del contratto di factoring;

**DEBITORE:** indica la persona fisica o giuridica - italiana o straniera - tenuta ad effettuare al Fornitore il pagamento di uno o più crediti;

**CREDITO:** indica:

- a) i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che il Fornitore ha diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni e/o servizi;
- b) quanto il Fornitore ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo diverso;

**CESSIONE:** indica il contratto mediante il quale il Fornitore trasferisce al Factor i propri crediti esistenti e/o futuri, come sopra definiti; alla cessione dei crediti indicati sub a) si applica anche la legge n. 52/91, mentre solo gli artt. 1260 e ss. C.C. nel caso dei crediti sub b);

**CORRISPETTIVO:** indica un importo pari al valore nominale dei crediti ceduti al netto delle somme a qualsiasi titolo trattenute dal Debitore in relazione ad eventuali note di credito emesse dal Fornitore, sconti, arrotondamenti, abbuoni di prezzo, deduzioni,

compensazioni e quant'altro il Debitore, ancorché non autorizzato, trattenga all'atto del pagamento;

**PRO SOLVENDO:** indica che per determinati crediti ceduti il Factor non ha rinunciato alla garanzia di solvenza del Debitore prestata dal Fornitore;

**PRO SOLUTO:** indica che per determinati crediti ceduti il Factor ha rinunciato alla garanzia di solvenza del Debitore prestata dal Fornitore, assumendosi il rischio del mancato pagamento del Debitore ai sensi del successivo art.10;

**PLAFOND:** indica il limite quantitativo all'assunzione di rischio da parte del Factor del mancato pagamento del Debitore, nel quadro delle disposizioni di cui alla Sezione IV.

## **RECLAMI, RICORSI E CONCILIAZIONE**

Il cliente può presentare un reclamo all'intermediario, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica [indirizzo: IBM Italia Servizi Finanziari S.r.l. c.a. Rita Chironi – Circonvallazione Idroscalo – 20054 Segrate (Mi) e indirizzo di posta elettronica dell'ufficio reclami: rita\_chironi@it.ibm.com

L'intermediario deve rispondere entro 60 giorni. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice il cliente può rivolgersi a:

*Arbitro Bancario Finanziario (ABF).* Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all'intermediario.

Segrate, 1 luglio 2024

IBM Italia Servizi Finanziari S.r.l.  
Circonvallazione Idroscalo - 20054 Segrate (Milano)  
<https://www.ibm.com/it-it/financing/bank>  
Per informazioni : [annalisa\\_cefola@it.ibm.com](mailto:annalisa_cefola@it.ibm.com)

## **APPENDICE ALLE CONDIZIONI GENERALI PER LE FUTURE OPERAZIONI DI FACTORING PER LE CESSIONI DA NON COMUNICARE AI DEBITORI CEDUTI**

La presente Appendice integra e modifica le Condizioni Generali per le future operazioni di factoring, disciplinando quelle cessioni di credito che non devono essere comunicate al Debitore ceduto in seguito alle intese intercorse tra il Fornitore ed il Factor.

### **Art. 1. Ambito di applicazione delle Condizioni Generali**

Le clausole delle Condizioni Generali che risultano incompatibili con la situazione conseguente alla mancata comunicazione della cessione dei crediti al Debitore ceduto devono ritenersi a tutti gli effetti prive di ogni efficacia.

### **Art. 2. Contenuto del mandato conferito al Cedente**

Il Factor conferisce al Fornitore a titolo gratuito il mandato senza rappresentanza a gestire e ad incassare i crediti ceduti dal Debitore. Pertanto, il Fornitore, in qualità di mandatario e operando con la diligenza di cui all'art. 1710 cod. civ., provvederà alla gestione dei crediti ceduti secondo le istruzioni eventualmente ricevute dal Factor e comunque astenendosi dal porre in essere comportamenti che possano in qualche modo pregiudicare la posizione del Factor. In particolare, non potrà modificare, senza il preventivo consenso scritto del Factor, le condizioni economiche e giuridiche del contratto di fornitura, ad esempio concedendo sconti, abbuoni, proroghe oppure concludere transazioni totali o parziali.

Il Fornitore, inoltre, in qualità di mandatario, dovrà comunicare immediatamente al Factor tutte quelle informazioni di cui venga a conoscenza, in maniera diretta o indiretta, riguardanti il Debitore ceduto che abbiano rilevanza ai fini del corretto adempimento delle sue obbligazioni.

Il Fornitore provvederà all'incasso dei crediti, girandone entro un contenuto periodo di tempo l'intero importo al Factor secondo le modalità e nei termini da questi comunicati.

Qualora il Debitore rilasci dei titoli, essi dovranno essere opportunamente girati a favore del Factor; qualora la girata non sia possibile, il Fornitore dovrà provvedere alla sostituzione dei titoli.

In caso di mancato pagamento dei crediti da parte di debitori, il Fornitore sarà tenuto a informare il Factor entro 15 giorni dalla data di scadenza dei crediti stessi.

### **Art. 3 Comunicazione al Debitore dei crediti ceduti**

Il Factor avrà facoltà di effettuare in qualsiasi momento la comunicazione ai Debitori e/o di richiedere al Fornitore di procedere in merito, sia in relazione ai crediti ancora a scadere che a quelli già scaduti, ed il Fornitore, si impegna sin d'ora a compiere in tal caso tutti gli atti che, a giudizio del Factor ed a spese del Fornitore, si renderanno necessari per portare i Debitori a conoscenza delle predette cessioni entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta del Factor. Ai fini della comunicazione il Factor è, sin d'ora, autorizzato dal Fornitore a

firmare, anche in nome di quest'ultimo, ogni e qualsiasi documento ritenga utile o necessario.

In ogni caso il Fornitore è obbligato a comunicare al Debitore l'avvenuta cessione dei crediti entro 10 (dieci) giorni dal verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- 3.1 Qualora il Debitore sia sottoposto a protesti, a pignoramenti, a fallimento o ad altre procedure concorsuali;
- 3.2 Qualora sia fatta espressa richiesta scritta dal Factor, in qualsiasi momento ed anche a prescindere dal verificarsi dell'ipotesi prevista sub 3.1. Intervenuta la comunicazione della cessione dei crediti al Debitore, tutte le clausole delle Condizioni Generali torneranno ad avere piena efficacia.

Se il Fornitore non rispetta il termine dei dieci giorni, di cui al primo comma del presente articolo, per comunicare l'avvenuta cessione al Debitore oppure il termine indicato nell'ultimo comma dell'art. 2, per informare il Factor del mancato pagamento dei crediti, l'eventuale assunzione del rischio di insolvenza da parte del Factor decade e la cessione si trasforma in *pro solvendo*.

#### **Art. 4 Obblighi a carico del Fornitore**

Successivamente alla comunicazione della cessione al Debitore ceduto, il Fornitore dovrà consegnare al Factor la documentazione comprovante l'avvenuta comunicazione e tutta la documentazione necessaria al Factor per procedere in via giudiziale o stragiudiziale all'incasso dei crediti, prestando a quest'ultimo ogni più ampia collaborazione, anche senza esplicita richiesta da parte del Factor stesso.

#### **Art. 5 Poteri di controllo del Factor**

Il Factor potrà eseguire sul cedente, con periodicità annuale, direttamente o a mezzo di speciali incaricati, in relazione ai crediti ceduti e dallo stesso gestiti in virtù del mandato conferitogli, gli opportuni controlli sull'azienda e sui processi operativi e gestionali esistenti all'interno della stessa, volti a verificare la conformità ed il rispetto dei requisiti operativi (attuazione di adeguate politiche di credito, di gestione del credito, di reporting, ecc) previsti dalla vigente normativa di vigilanza prudenziale. Il Fornitore è inoltre impegnato a fornire al Factor un rapporto mensile in cui evidenzia gli interventi effettuati e le informazioni ottenute relativamente a tutte le partite scadute e impagate da oltre 30 giorni.

## **Art. 6 Pagamento del debitore in conto vincolato**

Le modalità operative saranno alternativamente quelle di cui alle successive lettere a), b) e c).

a) Pagamento del debitore in conto vincolato.

Sulla base di istruzione irrevocabile del Fornitore, ciascun debitore dovrà eseguire tutti i pagamenti dovuti mediante accredito su apposito conto corrente intestato al Fornitore presso una Azienda di Credito concordata con il Factor. Il suddetto conto sarà vincolato a favore del Factor e sullo stesso il Fornitore non potrà effettuare alcuna operazione. Sulla base di ulteriori istruzioni irrevocabili impartite dal Fornitore alla citata Azienda di Credito quest'ultima provvederà affinché le somme pervenute sul citato conto siano accreditate, in pari data e con la medesima valuta, sul conto bancario intestato al Factor. Il Fornitore è obbligato a costituire in pegno a favore del Factor - con atto a latere - tutte le somme che verranno accreditate sul citato conto corrente ove affluiranno gli incassi. Resta naturalmente salvo ogni diritto e azione del Factor, anche per quanto concerne il recupero di ogni eventuale differenza a suo credito nonché di quanto dovuto dal Fornitore anche prima e indipendentemente dall'incasso delle somme di cui sopra.

b) Procura all'incasso: ai debitori verranno notificate le procedure all'incasso, da formalizzare, salvo diverso accordo scritto, mediante atto notarile, dei crediti oggetto di intervento del Factor che il Fornitore è obbligato a conferire, anche nell'interesse del Factor, con spese interamente a carico del Fornitore ivi comprese quelle dell'eventuale rinuncia o revoca delle citate procure.

c) Tutti i pagamenti che pervenissero al Fornitore dovranno da questi essere immediatamente trasferiti al Factor, ai sensi e per gli effetti del precedente art. 6), III comma.

Segrate, 1 luglio 2024

IBM Italia Servizi Finanziari S.r.l.  
Circonvallazione Idroscalo - 20054 Segrate (Milano)  
<https://www.ibm.com/it-it/financing/bank>  
Per informazioni : [annalisa\\_cefola@it.ibm.com](mailto:annalisa_cefola@it.ibm.com)

## ALLEGATO A

Spedito da: IBM Italia Servizi Finanziari S.r.l. – luglio 2024

### RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (\*)

MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE

PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'EUROSISTEMA

PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° GENNAIO – 31 MARZO 2024

APPLICAZIONE DAL 1° LUGLIO FINO AL 30 SETTEMBRE 2024

<i>CATEGORIE DI OPERAZIONI</i>	<i>CLASSI DI IMPORTO in unità di euro</i>	<i>TASSI MEDI (su base annua)</i>	<i>TASSI SOGLIA (su base annua)</i>
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE	fino a 5.000	10,96	17,7000
	oltre 5.000	10,17	16,7125
SCOPERTI SENZA AFFIDAMENTO	fino a 1.500	15,99	23,9875
	oltre 1.500	15,98	23,9750
FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU CREDITI E SCONTO DI PORTAFOGLIO COMMERCIALE, FINANZIAMENTI ALL'IMPORTAZIONE E ANTICIPO FORNITORI	fino a 50.000	8,23	14,2875
	da 50.000 a 200.000	7,99	13,9875
	oltre 200.000	6,55	12,1875
CREDITI PERSONALE		11,77	18,7125
CREDITO FINALIZZATO		11,07	17,8375
FACTORING	fino a 50.000	6,80	12,5000
	oltre 50.000	6,17	11,7125
LEASING IMMOBILIARE A TASSO FISSO A TASSO VARIABILE		5,90	11,3750
		6,81	12,5125
LEASING AERONAVALI E AUTOVEICOLI	fino a 25.000	9,81	16,2625
	oltre 25.000	9,03	15,2875
LEASING STRUMENTALE	fino a 25.000	11,35	18,1875
	oltre 25.000	8,58	14,7250
MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA: A TASSO FISSO A TASSO VARIABILE		4,37	9,4625
		6,15	11,6875
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E DELLA PENSIONE	fino a 15.000	13,68	21,1000
	oltre 15.000	9,97	16,4625
CREDITO REVOLVING		15,90	23,8750
FINANZIAMENTI CON UTILIZZO CARTE DI CREDITO		11,36	18,2000
ALTRI FINANZIAMENTI		15,47	23,3375

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N.108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DI UN QUARTO, CUI SI AGGIUNGE UN MARGINE DI ULTERIORI 4 PUNTI PERCENTUALI.; LA DIFFERENZA TRA IL LIMITE E IL TASSO MEDIO NON PUO' SUPERARE GLI 8 PUNTI PERCENTUALI

(\*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto.

Le categorie di operazioni sono indicate nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 settembre 2023 e nelle Istruzioni applicative della Banca d'Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2016.